GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO **1881** — **ROMA** — GIOVEDI' 3 NOVEMBRE — NUM. **256**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma .... L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Giornale senza Rendiconti.. ..	Roma .... »	9	17	32
	Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via della Scrofa, n. 47, piano 2°.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 16 maggio 1881:

Ad uffiziale:

Baratta cav. Pietro, consigliere della Corte d'apello di Torino,
Feri cav. avv. Gaetano, di Firenze.
Quartero cav. Lorenzo, procuratore capo della città d'Asti.
Arrighetti avv. Francesco, presidente del Tribunale di commercio di Genova.
Favini cav. Giuseppe, presidente del Tribunale civile d'Asti.
Pia cav. Giuseppe, segretario del Consiglio notarile d'Asti.

Con decreto dell'8 maggio 1881

A cavaliere:

Lombardi Luigi, notaio di Oddalengo Grande.
Grossi avv. Giuseppe, di San Remo.
Belli Alessandro, notaio a Monticelli d'Ongina.
Rizzotti avv. Antonino, vicepresidente di Tribunale in ritiro.
Tullio avv. Pietro, vicepretore di Pescopagano.
Bettini avv. Leonardo, di Pontedera.
Rabino Vincenzo, conciliatore in Casale.
Rovere avv. Giovanni Maria, pretore di Fossano.

Con decreto del 23 maggio 1881:

Colombo avv. Augusto, conciliatore in Roma.
Piacenza sacerdote don Carlo, di Farigliano (Cuneo).
Fosolis avv. Filippo, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e viceconciliatore in Asti.
Morana teologo Santi, canonico della cattedrale di Messina.
Ferri sacerdote don Luigi, di Frattamaggiore.
Marana Nicolò, procuratore collegiato di Genova.
Guasta Carlo, membro del Consiglio notarile di Alessandria.
Ferraris avv. Vittorio, di Torino.
Emanuelli Domenico, pretore di Mede.
Galanti Cesare, giudice del Tribunale civile e correzionale di Spoleto.
Salterini Raimondo, id. di Macerata.

Con decreto del 16 maggio 1881:

Cereti Daniele, notaio in Garbagna.
Massano Giuseppe, conciliatore in San Martino al Tanaro.
Bigliani avv. Stefano, giudice del Tribunale di Alessandria.
Cabiati avv. Luigi, pretore di Felizzano.
Botticella avv. Giuseppe, pretore di Spigno Monferrato.
Negri don Carlo, canonico della cattedrale di Vercelli.
Biasimi Federico, dottore in leggi, di Torino.
Mantegazzi Carlo, sostituto procuratore del Re in Voghera.
Montalti Luigi, vicepresidente del Tribunale civile di Genova.
Valle Giovanni, presidente del Tribunale civile di Savona.
Rossi avv. Eugenio, membro del Collegio degli avvocati di Fano.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **439** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435 (Serie 3ª), che stabilisce una posizione di servizio ausiliario per i tenenti generali e maggiori generali e per gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi del R. esercito permanente, esclusione fatta del corpo veterani ed invalidi;

Vista la legge 25 maggio 1852, num. 1376, sullo stato degli ufficiali;

Viste le leggi 27 giugno 1850, n. 1049, e 7 febbraio 1865, num. 2143, sulle giubilazioni militari;

Vista la legge 31 luglio 1871, n. 393 (Serie 2ª), relativa ai matrimoni degli ufficiali;

Visti i RR. decreti 16 gennaio 1853 e 3 giugno 1874, numero 1967 (Serie 2ª), sulla aspettativa e riforma degli ufficiali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Sentito il parere del Consiglio di Stato e sul parere conforme del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. La posizione di servizio ausiliario stabilita colla legge 17 ottobre 1881, n. 435 (Serie 3ª), deve annoverarsi fra quelle indicate dall'art. 4 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Art. 2. L'ufficiale in servizio ausiliario conserva il proprio grado, nè lo può perdere fuorchè per una delle cause indicate allo

articolo 2 della detta legge sullo stato degli ufficiali, ferme le norme dalla stessa legge stabilite.

Art. 3. Dalla posizione in servizio ausiliario l'ufficiale può temporaneamente passare a quella di servizio effettivo, e può passare definitivamente a quella di riforma, rivocazione o giubilazione.

Art. 4. Il temporaneo richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in servizio ausiliario è regolato dalle norme stabilite al titolo III del presente decreto.

Art. 5. Con altro decreto Reale saranno stabilite le norme da osservarsi pel collocamento in posizione di servizio ausiliario di quegli ufficiali che trovinsi nelle condizioni volute dalla legge.

Collo stesso decreto Reale saranno pure stabilite le norme per la cessazione dalla posizione di servizio ausiliario e per il conseguente passaggio a quella di riforma o giubilazione.

Art. 6. La rivocazione si applica agli ufficiali in servizio ausiliario per le cause di cui ai numeri 3 e 5 dell'articolo 27 della legge sullo stato degli ufficiali e colle norme dalla stessa legge stabilite.

TITOLO II. — *Dipendenza, facoltà e doveri degli ufficiali in servizio ausiliario.*

Art. 7. Gli ufficiali in servizio ausiliario dipendono direttamente dal Ministero della Guerra, se ufficiali generali, dai comandanti superiori dei distretti, se ufficiali superiori, dai comandi dei distretti, se ufficiali inferiori.

Essi ricevono dalle dette autorità militari gli avvisi e gli ordini che li riguardano, e dirigono le domande alle autorità stesse.

I colonnelli che siano più anziani dei comandanti superiori dei distretti, dipendono dai comandanti di divisione, ma ricevono la partecipazione degli ordini ed avvisi che li riguardano dai comandanti di divisione per mezzo degli stessi comandanti superiori dei distretti.

Art. 8. Le autorità militari indicate nell'articolo precedente esercitano sopra gli ufficiali in servizio ausiliario posti sotto la loro dipendenza la necessaria vigilanza, e quando occorra riferiscono intorno ai medesimi, per via gerarchica, al Ministero della Guerra per gli opportuni provvedimenti.

Art. 9. Gli ufficiali all'atto del loro collocamento in servizio ausiliario devono notificare il loro domicilio alle autorità militari indicate nell'articolo 7.

Nel caso di cambio di domicilio devono darne immediato avviso alle autorità dalle quali cessano di dipendere, e alle autorità alla dipendenza delle quali passano.

Devono parimente notificare alle autorità dalle quali dipendono le assenze temporanee dal domicilio scelto quando durino oltre un mese.

Art. 10. Gli ufficiali in servizio ausiliario, che intendono recarsi temporaneamente all'estero, devono chiederne, per via gerarchica, l'autorizzazione al Ministero della Guerra.

Art. 11. Gli ufficiali in servizio ausiliario possono contrarre matrimonio, senza obbligo di ottenerne la preventiva autorizzazione o di vincolare una rendita, a termini della legge 31 luglio 1871, n. 393 (Serie 2ª).

Gli ufficiali ammogliatisi prima del loro collocamento nella posizione di servizio ausiliario avranno facoltà, dopo d'essere stati collocati nella medesima, di svincolare, giusta l'art. 6 della suddetta legge, la rendita assicurata all'atto del loro matrimonio.

Art. 12. Alle vedove ed ai figli degli ufficiali ammogliati dopo il loro collocamento nella posizione di servizio ausiliario, o nei due anni che precedettero tale collocamento, salvo l'eccezione stabilita dall'art. 13 della legge 17 ottobre 1881, n. 435 (Serie 3ª), non compete alcuna pensione od assegno, salvo che la morte dell'ufficiale sia avvenuta per causa di servizio, nel qual caso si applicano le vigenti leggi sulle pensioni.

Art. 13. Gli ufficiali in servizio ausiliario possono essere ricoverati negli ospedali militari od ammessi in cura negli stabilimenti balneari colle stesse norme stabilite per gli altri ufficiali dell'esercito, pagando la retta giornaliera pei medesimi stabilita, da ritenersi sull'importo dell'indennità annua.

Art. 14. Pei viaggi degli ufficiali in servizio ausiliario saranno applicate le norme stabilite per gli ufficiali in aspettativa o disponibilità dal § 14 al 19 inclusivo del regolamento per l'esecuzione della convenzione 16 marzo 1870 circa i trasporti militari sulle ferrovie e sui laghi.

Art. 15. Gli ufficiali in servizio ausiliario, quando non siano chiamati a prestare effettivo servizio, possono vestire l'abito borghese. Vestiranno però l'uniforme quando intervengano, per ragione del loro grado, a feste o ricevimenti pubblici e nelle presentazioni ad autorità militari superiori.

TITOLO III. — *Degli ufficiali in servizio ausiliario chiamati a prestare effettivo servizio.*

Art. 16. La chiamata degli ufficiali in servizio ausiliario a prestare uno dei servizi accennati all'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435 (Serie 3ª), ha luogo per decreto Ministeriale.

Art. 17. I servizi accennati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* ed *e* dell'articolo 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435 (Serie 3ª), cui possono essere chiamati, all'occorrenza, gli ufficiali in servizio ausiliario, sono principalmente i seguenti:

a) Servizi presso i Consigli di leva in qualità di delegati militari o di periti sanitari; servizi presso le stazioni ferroviarie o presso i luoghi d'imbarco o presso i relativi corsi d'istruzione; Commissioni di rimonta; Commissioni per la rivista dei quadrupedi requisibili; Commissioni di esami presso le Scuole militari; Commissioni di esperienze;

b) Servizi di comandati temporaneamente presso il Ministero della Guerra; il corpo di stato maggiore, l'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, l'Istituto topografico militare, i Comandi di corpo d'armata, di divisione, di presidio e di fortezza, le Direzioni e gli Stabilimenti d'artiglieria e del genio, le Direzioni di sanità e Commissariato, in occasione di lavori straordinari od in sostituzione di ufficiali dell'esercito attivo;

c) Servizi temporanei in occasione di chiamata per istruzione di classi in congedo di 1ª e di 2ª categoria dell'esercito permanente, della milizia mobile o della milizia territoriale; assegnazione alla milizia mobile o territoriale in caso di guerra;

d) Servizi, in caso di guerra, presso i Comandi di stazione ferroviaria o di tappa, gli Stabilimenti di 2ª linea e le Commissioni per la requisizione dei quadrupedi;

e) Servizi di aiutanti maggiori od ufficiali contabili presso i battaglioni costituiti della milizia territoriale o di istruttori agli ufficiali della medesima.

Art. 18. L'ufficiale in servizio ausiliario, chiamato a prestare uno dei servizi di cui all'articolo precedente, deve trovarsi al suo posto il giorno indicato nella partecipazione ufficiale che deve fargli l'autorità da cui dipende, giusta l'articolo 7.

Art. 19. L'ufficiale in servizio ausiliario che, chiamato a prestare servizio effettivo, non potesse presentarsi nel tempo stabilito per ragioni di malattia, dovrà tosto renderne avvisata l'autorità da cui dipende, la quale ne informerà il Ministero della Guerra. Questo, tenuto conto dei documenti comprovanti la malattia provvede per la temporanea esenzione dal servizio effettivo o, secondo i casi, per il collocamento dell'ufficiale nella posizione di giubilazione o riforma.

In modo analogo si provvederà per quegli ufficiali che non potessero continuare il servizio effettivo che stessero già prestando.

Art. 20. Le dispense dal temporaneo servizio per causa di gravi interessi devono essere chieste al Ministero della Guerra.

Art. 21. L'ufficiale in servizio ausiliario che, senza giustificati motivi, non obbedisse alla chiamata in temporaneo servizio effet-

tivo, sarà sottoposto a Consiglio di disciplina per mancanza grave contro la disciplina.

Art. 22. Gli ufficiali in servizio ausiliario, chiamati temporaneamente in effettivo servizio sono soggetti, pel tempo che vi restano, alla disciplina ed alle leggi militari al pari degli ufficiali dell'esercito permanente.

Art. 23. Agli ufficiali in servizio ausiliario, durante il tempo che prestano effettivo servizio, potranno essere concesse brevi licenze, o licenze per esercitare i diritti politici per i motivi e con le norme che reggono le stesse licenze per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 ottobre 1881.

UMBERTO.

FERRERO.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni*:

Con RR. decreti del 5 ottobre 1881:

Guerrero Edoardo, tenente 10° artiglieria, promosso capitano e destinato 11° artiglieria;

Laviano Diodato, id. 2ª id., id. id. id. comando 4ª compagnia operai d'artiglieria;

Escard Edoardo, id. d'artiglieria aggregato al corpo di stato maggiore, id. id. id. 11° artiglieria.

Con RR. decreti del 9 ottobre 1881:

Nava Tommaso, tenente nella riserva, trasferto col suo grado ed anzianità nell'arma d'artiglieria (treno) della milizia mobile ed assegnato al 4° artiglieria;

Cucchi Zaccaria, sottotenente nell'11° artiglieria, allievo della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Suppa Giuseppe. id. di riserva (arma di fanteria), tolto dai ruoli degli ufficiali di riserva in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 13 ottobre 1881:

De Bassecourt march. Vincenzo, maggior generale comandante il presidio stabile di Venezia (con domicilio eletto a Venezia), collocato a riposo, in seguito a sua domanda, a datare dal 1° novembre 1881 ed inscritto nella riserva coll'attuale suo grado;

Wagner cav. Eugenio, capitano nei carabinieri Reali (legione Bari, con domicilio eletto a Milano), id. id. id.;

Doix cav. Gio. Battista, colonnello comandante superiore dei distretti militari della divisione di Genova, promosso maggior generale e nominato comandante il presidio stabile di Venezia;

Biandrà di Reaglie cav. Vittorio, id. in disponibilità, richiamato in servizio attivo e nominato comandante superiore dei distretti militari della divisione di Genova;

Bagnoli cav. Francesco, maggiore distretto Modena, promosso tenente colonnello e nominato comandante del distretto di Spoleto;

Rovero Lorenzo, capitano nel 30° fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

I seguenti **ufficiali** di riserva sono nominati **ufficiali** della milizia territoriale col grado a ciascuno indicato ed assegnati all'arma di fanteria:

Col grado di tenente colonnello.

Corte cav. Francesco, maggiore, domiciliato a Genova, 3° battaglione, distretto di Mantova.

Col grado di capitano.

Chialamberto Giovanni, tenente, domiciliato a Torino, 4° battaglione, 2ª compagnia, distretto di Torino;

Bottigliero Francesco, id., id. Napoli, 3ª id., 1ª id., id. Nola;

Cini Giovanni, id., id. Parma, 1° id., 4ª id., id. Parma;

Guerra Ferdinando, id., id. Sestri Levante, 4° id., 4ª id., id. Genova;

Tagliaferri Francesco, tenente contabile, id. Caltanissetta, 1° id., 3ª id., id. Caltanissetta.

Col grado di tenente.

Randazzo Salvatore, sottotenente, domiciliato a Palermo, 7° battaglione, 2ª compagnia, distretto di Palermo.

NB. — La sede rispettiva di anzianità degli ufficiali per cadun grado, sarà stabilita nell'*Annuario militare* del prossimo venturo anno, giusta le norme contenute nell'*Atto* num. 71 del corrente anno.

I sottodescritti cittadini, i quali hanno servito come **ufficiali** nell'esercito o nei corpi volontari italiani, sono nominati **ufficiali** nella milizia territoriale, col grado in appresso indicato, ed assegnati all'arma di fanteria:

Col grado di tenente colonnello.

Morozzo della Rocca march. Filippo, domiciliato a Torino, 3° battaglione, distretto di Lodi.

Col grado di maggiore.

Radicati di Marmorito cav. Emerico, domiciliato a Torino, 7° battaglione, distretto di Alessandria;

Bisso cav. Michele, id. Genova, 4° id., id. Voghera;

Rogier Emanuele, id. Genova, 6° id., id. Brescia;

Papalardo Giuseppe, id. Prizzi, 3° id., id. Girgenti;

Brasetti Giovanni, id. Palermo, 6° id., id. Palermo;

Palizzolo cav. Giovanni, id. Palermo, 1° id., id. Caltanissetta.

Col grado di capitano.

Vigo Nicolò, domiciliato a Genova, 1° battaglione, 5ª compagnia, distretto di Genova;

Torelli Achille, id. Genova, 1° id., 6ª id., id. Genova;

Calderini cav. Enrico, id. Roma, 3° id., 1ª id., id. Milano.

Col grado di tenente.

Borra Giuseppe, domiciliato a Mondovì, 1° battaglione, 1ª compagnia, distretto di Mondovì.

I sottodescritti cittadini, aventi i requisiti determinati col Regio decreto 2 maggio 1880, sono nominati **ufficiali** della milizia territoriale, col grado in appresso indicato, ed assegnati all'arma di fanteria:

Col grado di tenente colonnello.

Pierantoni comm. Augusto, domiciliato a Roma, 3° battaglione, distretto di Lecce;

Ghedini Cesare, id. Messina, 3° id., id. Messina.

Col grado di maggiore.

Marchese Carlo, domiciliato a Messina, 2° battaglione, distretto di Messina.

Col grado di capitano.

Salera cav. Albino, domiciliato a Roma, 1° battaglione, 4ª compagnia, distretto di Pinerolo;

Rasini di Mortigliengo cav. Giuseppe, id. Vercelli, 1° id., 3ª id., id. Vercelli;

Rambaldo Marco, id. Vicenza, 2° id., 3ª id., id. Vicenza;

Bracciforti Lodovico, id. Colorno, 1° id., 5ª id., id. Parma;
Bernardi Lorenzo, id. Torino, 3° id., 1ª id., id. Voghera;
Duroni Pietro, id. Cremona, 2° id., 1ª id., id. Cremona;
Arlenghi Giuseppe, id. Roma, 4° id., 3ª id., id. Pavia;
Pieruzzini Pirro, id. Livorno, 4° id., 3ª id., id. Livorno;
Tremari Giorgio, id. Ancona, 1° id., 2ª id., id. Pesaro;
Rotati Adolfo, id. Arcevia, 3° id., 4ª id., id. Ancona;
Carbone Luigi, id. Ancona, 4° id., 2ª id., id. Voghera;
Giuliozzi Giuseppe, id. Macerata, 2° id., 3ª id., id. Macerata;
Alessandrini Alberto, id. Macerata, 3° id., 2ª id., id. Macerata;
Bruni Enrico, id. Macerata, 2° id., 4ª id., id. Macerata;
Rondini march. Ettore, id. Macerata, 3° id., 4ª id., id. Macerata;
Veggiani Enrico, id. Forlì, 1° id., 3ª id., id. Forlì;
Natali cav. Ettore, id. Roma, 8° id., 1ª id., id. Roma;
Paglietti nob. Francesco, id. Cagliari, 1° id., 2ª id., id. Cagliari;
Marulli Michele, id. Larino, 4° id., 5ª id., id. Campobasso;
Bucci Tito, id. Larino, 4° id., 1ª id., id. Campobasso;
Bruni Enrico Alfonso, id. Francavilla, 1° id., 5ª id., id. Chieti;
Pollidori Antonio, id. Lanciano, 2° id., 1ª id., id. Chieti;
Cipollone Corradino, id. Casacanditella, 2° id., 5ª id., id. Chieti;
Panzone Enrico, id. Pescara, 3° id., 2ª id., id. Chieti;
Colella Benedetto, id. Caramanico, 2° id., 3ª id., id. Chieti;
Mosca Pasquale, id. Lucera, 1° id., 1ª id., id. Foggia;
Pasciuta cav. Gerolamo, id. Palermo, 3° id., 4ª id., id. Palermo;
Morfino cav. Federico, id. Palermo, 2° id., 5ª id., id. Palermo;
Rabboni Federico, id. Palermo, 3° id., 5ª id., id. Palermo;
Natoli Diego, id. Palermo, 3° id., 1ª id., id. Palermo;
Venanzoni Gaetano, id. Forlì, 1° id., 4ª id., id. Forlì;
Errante Filippo, id. Caltanissetta, 1° id., 4ª id., id. Caltanissetta;
Lo Dico Onofrio, id. Girgenti, 1° id., 1ª id., id. Girgenti;
De Leonardi Gaetano, id. Parco (Palermo), 1° id., 5ª id., id. Palermo;
Vanni Francesco, id. Palermo, 2° id., 4ª id., id. Palermo;
Guccione Antonino, id. Palermo, 2° id., 2ª id., id. Palermo;
Pugliese Vincenzo, id. Alcamo, 2° id., 1ª id., id. Trapani;
Portoghese Giuseppe, id. Catania, 1° id., 5ª id., id. Catania;
Ursino Giuseppe, id. Catania, 1° id., 4ª id., id. Catania;
Bua-Anzà Francesco, id. Patti, 3° id., 4ª id., id. Messina;
Caruso nobile Ciriaco, id. Mussolenti (Bassano Vicentino), 3° id., 3ª id., id. Vicenza;
Stella Michele, id. Roma, 3° id., 2ª id., id. Palermo;
Moxedano Gennaro, id. Bajano (Avellino), 2° id., 3ª id., id. Avellino;
Bruno Beniamino, id. Altavilla Irpina, 4° id., 3ª id., id. Avellino;
Florenzano Giuseppe, id. Montefusco (Avellino), 4° id., 5ª id., id. Avellino;
De Jorio cav. Michele, id. Roma, 4° id., 1ª id., id. Nola;
Gaggi Fabiano, id. Terranuova, 1° id., 5ª id., id. Arezzo;
Paolucci Giuseppe, id. Roma, 2° id., 1ª id., id. Perugia;
Serughi Luigi, id. Forlì, 1° id., 2ª id., id. Forlì;
Piccioni Temistocle, id. Ancona, 3° id., 2ª id., id. Ancona;
Cataldi Carlo, id. Firenze, 4° id., 1ª id., id. Firenze;
Moriondi Michele, id. Roma, 7° id., 4ª id., id. Roma;
Micheletti Alfonso, id. Napoli, 3° id., 2ª id., id. Nola;
Lama Domenico, id. Avellino, 3° id., 4ª id., id. Avellino;
Spallanzani Piero, id. Reggio Emilia, 1° id., 4ª id., id. Reggio Emilia;
Castelli Giuseppe, id. Ascoli Piceno, 1° id., 1ª id., id. Ascoli Piceno;
Emanuel Vittorio, id. Roma, 4° id., 2ª id., id. Cuneo;
Todaro cav. Antonino, id. Palermo, 1° id., 3ª id., id. Palermo;
Rosati Marco, id. Roma, 4° id., 2ª id., id. Nola.

Col grado di tenente.

Usseglio Leopoldo, domiciliato a Lanzo Torinese, 4° battaglione, 2ª compagnia, distretto di Torino;
Rota Alberto, id. Alessandria, 1° id., 1ª id., id. Genova;
Risso Giuseppe, id. Isola d'Asti, 6° id., 6ª id., id. Alessandria;
Leporati Germano, id. Viadana, 3° id., 1ª id., id. Mantova;
Massarani Emanuele, id. Mantova, 1° id., 2ª id., id. Mantova;
Boccazzi Pietro, id. San Benedetto Po, 1° id., 5ª id., id. Mantova;
Fermi Alfeo, id. Monticelli d'Ongina, 2° id., 3ª id., id. Piacenza;
Ivani Emilio, id. Genova, 1° id., 2ª id., id. Genova;
Manara Gio. Battista, id. Savona, 1° id., 2ª id., id. Savona;
Manara Pietro, id. Savona, 1° id., 3ª id., id. Savona;
Gerra Francesco, id. Ancona, 1° id., 1ª id., id. Ancona;
Moroder Enrico, id. Ancona, 1° id., 2ª id., id. Ancona;
Giuliani Gustavo, id. Macerata, 1° id., 1ª id., id. Macerata;
Santini Pio, id. Arcevia, 2° id., 4ª id., id. Ancona;
Marcucci Guido, id. Macerata, 1° id., 1ª id., id. Macerata;
Dellavalle Camillo, id. Roma, 2° id., 6ª id., id. Torino;
Romano Giuseppe, id. Larino, 4° id., 1ª id., id. Campobasso;
Calasso Benedetto, id. Campobasso, 1° id., 1ª id., id. Campobasso;
D'Alessandro Luigi, id. Campobasso, 1° id., 5ª id., id. Campobasso;
Carrescia Michele, id. Lucera, 1° id., 3ª id., id. Foggia;
Barcellona Pietro, id. Carini, 4° id., 2ª id., id. Palermo;
Greco Luigi, id. Caltanissetta, 1° id., 4ª id., id. Caltanissetta;
Errante Pietro, id. Caltanissetta, 1° id., 3ª id., id. Caltanissetta;
Pinelli Antonino, id. Caltanissetta, 1° id., 1ª id., id. Caltanissetta;
Chiarelli Giovanni, id. Aragona, 1° id., 4ª id., id. Girgenti;
Lo Voi Giuseppe, id. Palermo, 1° id., 2ª id., id. Palermo;
Simoncini Onofrio, id. Palermo, 1° id., 3ª id., id. Palermo;
Giove Gennaro, id. Palermo, 1° id., 4ª id., id. Palermo;
Fiorelli Gaetano, id. Palermo, 2° id., 4ª id., id. Palermo;
Cardinale Gaetano, id. Roma, 1° id., 1ª id., id. Messina;
Misitano-Savarese Domenico, id. Messina, 1° id., 5ª id., id. Messina;
Russo Giuseppe, id. Messina, 1° id., 6ª id., id. Messina;
Forzano Giulio, id. Messina, 1° id., 2ª id., id. Messina;
Antoci Andrea, id. Messina, 1° id., 3ª id., id. Messina;
Dulzetto Gioachino, id. Leonforte, 4° id., 2ª id., id. Catania;
Reina Girolamo, id. Catania, 1° id., 1ª id., id. Catania;
Musumeci Giuseppe, id. Catania, 1° id., 6ª id., id. Catania;
Caponnetto Giuseppe, id. Catania, 1° id., 2ª id., id. Catania;
Cantarero Domenico, id. Leonforte, 4° id., 2ª id., id. Catania;
Bucca Enrico, id. Messina, 1° id., 1ª id., id. Messina;
Adorno Angelo, id. Messina, 1° id., 7ª id., id. Messina;
Giardina Sebastiano Gerolamo, id. Patti, 3° id., 1ª id., id. Messina
Scattareggia Benedetto, id. Roma, 1° id., 1ª id., id. Messina;
Zito Salvatore, id. Palermo, 2° id., 4ª id., id. Palermo;
Granata Roberto, id. Cosenza, 1° id., 2ª id., id. Cosenza;
Nota Alberto, id. Roma, 1° id., 4ª id., id. Napoli;
Pellegrini Ugo, id. Roma, 1° id., 4ª id., id. Firenze;
Bernardini Nicola, id. Roma, 3° id., 2ª id., id. Roma;
Peruzzi Giovanni, id. Arezzo, 1° id., 2ª id., id. Arezzo;
Calendi Cesare, id. Firenze, 1° id., 1ª id., id. Firenze;
Manetti Giulio, id. Firenze, 1° id., 5ª id., id. Firenze;
Catenacci Augusto, id. Bologna, 1° id., 1ª id., id. Bologna;
Parise Eugenio, id. Roma, 1° id., 1ª id., id. Pavia;
Gamba Camillo, id. Monticelli d'Ongina, 2° id., 3ª id., id. Piacenza;
Perotti Geremia, id. Torino, 2° id., 2ª id., id. Torino;
Mello Giovanni, id. Gassino, 3° id., 3ª id., id. Torino;
Gagliardi Michele, id. Pinerolo, 1° id., 1ª id., id. Pinerolo;
De Carli Ulisse, id. Pomponesco, 3° id., 1ª id., id. Mantova;
Tonti Leopoldo, id. Cesena, 2° id., 1ª id., id. Forlì;
Saccorotti Antonio, id. Senigallia, 1° id., 3ª id., id. Macerata;
Pallucchini Vincenzo, id. Fossombrone, 2° id., 3ª id., id. Pesaro;
Ascenzo Pietro, id. Palermo, 1° id., 1ª id., id. Palermo;

Marino Mario, id. Trapani, 1° id., 1ª id., id. Trapani;
Fisichella Ignazio, id. Catania, 1° id., 6ª id., id. Catania;
Pigoli Bartolomeo, id. Sesto Cremonese, 1° id., 5ª id., id. Cremona;
Santangelo Giovanni, id. Altavilla Milicia, 7° id., 2ª id., id. Palermo;
Titomalio Pasquale, id. Candida (Avellino), 2° id., 2ª id., id. Avellino;
Tonerini Giuseppe, id. Scarperia, 4° id., 3ª id., id. Firenze;
Piallini Alfredo, id. Castel San Nicolò, 1° id., 5ª id., id. Arezzo;
Todini Giuseppe, id. Veroli, 8° id., 2ª id., id. Roma;
Fortuni Enrico, id. Codognè, 2° id., 2ª id., id. Treviso;
Legrenzi Giuseppe, id. Montemaggiore, 7° id., 5ª id., id. Palermo.

Col grado di sottotenente.

Guarneri Archimede, domiciliato a Pescarolo, 2° battaglione, 2ª compagnia, distretto di Cremona;
Martinengo Agostino, id. Montaldeo, 4° id., 5ª id., id. Voghera;
Campobassi Augusto, id. Sinigaglia, 3° id., 1ª id., id. Ancona;
Regnoli Antonio, id. Forlì, 1ª id., 1ª id., id. Forlì;
Gazzarelli Rodolfo, id. Jesi, 2° id., 1ª id., id. Ancona;
Dominici Carlo, id. Cesena, 2° id., 2ª id., id. Forlì;
Russo Salvatore, id. Palermo, 2° id., 5ª id., id. Palermo;
Provenza Francesco Paolo, id. Caltanissetta, 1° id., 2ª id., id. Caltanissetta;
Spinelli marchese Scala Andrea, id. Palermo, 2° id., 1ª id., id. Palermo;
Fisichella Eduardo, id. Messina, 1° id., 4ª id., id. Messina;
Schenone Cirillo, id. Genova, 1° id., 1ª id., id. Genova;
Arioti Ernesto, id. Vallelunga, 1° id., 2ª id., id. Palermo;
Pezzano Filippo, id. Palermo, 1° id., 4ª id., id. Palermo;
Auteri Giuseppe, id. Catania, 1° id., 1ª id., id. Catania;
D'Onofrio Carlo, id. Solopaca, 2° id., 3ª id., id. Benevento;
Cardinale Luigi, id. Monte San Biagio (Gaeta), 1° id., 4ª id., id. Gaeta;
Ungaro Spirito, id. Montefalcone Valfortore, 3° id., 1ª id., id. Benevento;
Corso Alessandro, id. Greci, 3° id., 5ª id., id. Avellino;

I sottoindicati cittadini, i quali hanno servito nell'esercito come **sottufficiali**, sono nominati **ufficiali** della milizia territoriale col grado di sottotenente, ed assegnati all'arma di fanteria:

Dugone Giacomo, domiciliato a Torino, 1° battaglione, 5ª compagnia, distretto di Torino;
Clerici Enrico, id. Torino, 1° id., 5ª id., id. Torino;
Tavarnelli Giulio, id. Torino, 2° id., 3ª id., id. Torino;
Olmo Giovanni, id. Vercelli, 1° id., 2ª id., id. Vercelli;
Saletta Tranquillo, id. Castelcamino, 4° id., 4ª id., id. Alessandria;
Baucia Giovanni, id. Alessandria, 1° id., 3ª id., id. Alessandria;
D'Onza Giuseppe, id. Alessandria, 1° id., 3ª id., id. Alessandria;
Manzone Giuseppe, id. Frassineto, 4° id., 3ª id., id. Alessandria;
Quarra Federico, id. Asti, 6° id., 3ª id., id. Alessandria;
Genti Chiaffredo, id. Saluzzo, 3° id., 3ª id., id. Cuneo;
Sacco Pietro, id. Altrezzo (Alba), 3° id., 2ª id., id. Mondovì;
Carrara Luigi, id. Cortemiglia, 3° id., 6ª id., id. Mondovì;
Roncuzzi Saturnino, id. Borgotaro, 2° id., 5ª id., id. Parma;
Broglio Gustavo, id. Pavia, 1° id., 1ª id., id. Pavia;
Gambula Raimondo, id. Pavia, 1° id , 2ª id., id. Pavia;
Pomi Francesco, id. Tortona, 3° id., 1ª id., id. Voghera;
Chiaborelli Adolfo, id. Genova, 3° id., 1ª id., id. Genova;
Chierasco Giovanni, id. Savona, 1° id., 1ª id., id. Savona;
Bonoli Giovanni, id. Cesena, 2° id., 1ª id., id. Forlì;
Rizzo Vincenzo, id. Trapani, 1° id., 2ª id., id. Trapani;
Jacoli Edoardo, id. Roma, 2° id., 1ª id., id. Firenze;
Frache Daniele, id. Torino, 1° id., 3ª id., id. Pinerolo;
Gatti Giuseppe, id. Torino, 3° id., 1ª id., id. Alessandria;
Marchesi Angelo, id. Rivanazzano, 1° id., 1ª id., id. Voghera;
Ronchi Luigi, id. Torino, 1° id., 2ª id., id. Torino;
Farina Giovanni, id. Pietra dei Giorgi, 1° id., 4ª id., id. Voghera;
Cavanna Giuseppe, id. Novi Ligure, 4° id., 1ª id., id. Voghera;
Anelli Giovanni, id. Palermo, 1° id., 3ª id., id. Palermo;
Alferi Giuseppe, id. Girgenti, 1° id., 1ª id., id. Girgenti;
Pinacci Pietro, id. Genova, 1° id., 3ª id., id. Genova;
Franceschini Federico, id. Angri, 3° id., 3ª id., id. Salerno;
Pizzamiglio Pio, capitano di riserva nell'arma di fanteria, domiciliato a Roma, nominato al grado di maggiore nella milizia territoriale, arma di artiglieria, e destinato alla brigata di Verona, distretto di Verona;

I sottoindicati cittadini, i quali hanno servito come **ufficiali** nell'esercito o nei corpi volontari italiani, sono nominati **ufficiali** della milizia territoriale, col grado a ciascuno segnato, ed assegnati all'arma d'artiglieria:

Col grado di maggiore.

Morelli Ernesto, domiciliato a Palermo, brigata Cosenza, distretto di Cosenza.

Col grado di tenente.

Marchesi Gio. Battista, domiciliato a Torino, brigata di Torino, 1ª compagnia, distretto di Torino;

I sottonominati cittadini, aventi i requisiti determinati col Regio decreto 2 maggio 1880, sono nominati **ufficiali** della milizia territoriale, col grado per ciascuno indicato, e assegnati all'arma d'artiglieria:

Col grado di capitano.

Maggioni Enrico, domiciliato a Cremona, brigata Verona, 2ª compagnia, distretto di Verona;
Mainino Pietro, id. Tromello, compagnia autonoma Pavia, id. Pavia;
Frapiccini Dionisio, id. Macerata, id. id. Macerata, id. Macerata;
De Luca Gustavo, id. Campobasso, id. id. Campobasso, id. Campobasso;
Ardini Luigi, id. Catania, id. id. Catania, id. Catania;
Archinti Osvaldo, id. Cremona, id. id. Lodi, id. Lodi.

Col grado di tenente.

Bocci Icilio, domiciliato a Fabriano, compagnia autonoma d'Ancona, distretto di Ancona.

Col grado di sottotenente.

Bertelletti Giacomo, domiciliato ad Alessandria, brigata Torino, 2ª compagnia, distretto di Torino;
Ghiglione cav. Giacomo, tenente medico di riserva, domiciliato a Novi, nominato al grado di capitano medico nella milizia territoriale e destinato al 3° battaglione, distretto di Voghera;
Magliano Giuseppe, già tenente medico nell'esercito, domiciliato a Ferrandina, id. id. id. id. 3° id., id. Barletta;

I sottonominati cittadini, aventi i requisiti determinati col Regio decreto 2 maggio 1880, sono nominati **ufficiali medici** nella milizia territoriale, col grado per ciascuno indicato:

Col grado di capitano medico.

Massa Giuseppe, domiciliato a San Germano Vercellese, 1° battaglione, distretto di Vercelli;
Cantalamessa Ignazio, id. Ascoli Piceno, 1° id., id. Ascoli Piceno
Mazzoccati Augusto, id. Pesaro, 2° id., id. Pesaro;
Migneco Girolamo, id. Catania, 3° id., id. Catania;
Casali Tommaso, id. Pergola, 3° id., id. Ancona;
Alfieri Pietro, id. Gessopalena, 3° id., id. Chieti.

Col grado di tenente medico.

Gulli Pietro, domiciliato a Fermo, 2° battaglione, distretto di Ascoli Piceno;

Pizzo Liborio, id. Palermo, 3° id., id. Palermo;

Piraccini Luigi, id. Cesena, 2° id., id. Forlì.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO *alla cattedra di* Diritto penale, *vacante nella R. Università di Parma.*

Essendo vacante la cattedra di *Diritto penale* presso la R. Università di Parma, si avvertono coloro che intendono concorrervi di voler presentare a questo Ministero regolare istanza coi titoli e documenti comprovanti la loro idoneità allo insegnamento di detta materia e la loro capacità didattica.

Il concorso è per titoli, e dove questi non si trovassero sufficienti per l'elezione, allora la Commissione giudicherà dai titoli medesimi quali tra i concorrenti possano essere ammessi ad una prova di esame. In quest'ultimo caso però la nomina dell'eletto non sarà che di professore straordinario.

Il termine utile per l'ammissione degli aspiranti al concorso scade col 1° marzo 1882.

Ogni domanda inviata dopo quell'epoca sarà giudicata come non avvenuta.

Roma, li 31 ottobre 1881.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
P. PADOA.

AVVISO DI CONCORSO *alla cattedra di* Dermopatologia, sifilopatologia e relative cliniche, *vacante nella R. Università di Napoli.*

Essendo vacante la cattedra di *Dermopatologia, sifilopatologia e relative cliniche* presso la Regia Università di Napoli, si avvertono coloro che intendono concorrervi di voler presentare a questo Ministero regolare istanza coi titoli e documenti comprovanti la loro idoneità allo insegnamento di detta materia e la loro capacità didattica.

Il concorso è per titoli, e dove questi non si trovassero sufficienti per la elezione, allora la Commissione giudicherà dai titoli quali tra i concorrenti possano essere ammessi ad una prova di esame. In quest'ultimo caso però la nomina dell'eletto non sarà che di professore straordinario.

Il termine utile per l'ammissione degli aspiranti al concorso scade col 1° marzo 1882.

Ogni domanda inviata dopo quest'epoca sarà giudicata come non avvenuta.

Roma, li 31 ottobre 1881.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
P. PADOA.

REGIO COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA

Il R. Commissario per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma avvisa essersi smarrito un mandato, spedito da questa Amministrazione, sotto il n. 65, a carico del capitolo n. 3, esercizio 1881, residui, di lire 70 59 a favore del signor Fantozzi Filippo, ricevitore del registro di Ravenna, per aggio dovutogli sulle riscossioni dell'anno 1880.

Invita quindi chiunque lo avesse rinvenuto, o lo rinvenisse, a presentarlo od a farlo pervenire subito a questo R. Commissariato; in caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'articolo 459 del regolamento di Contabilità, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Roma, addì 28 ottobre 1881.

Il Regio Commissario: MORENA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Per norma del pubblico si reputa utile di far noto che le « Norme e tariffe applicabili alla corrispondenza telegrafica interna ed internazionale » sono inserite nell'*Indicatore Ufficiale delle Strade Ferrate, Navigazione, Telegrafia e Poste del Regno*, edizione ad una lira ed edizione a sessanta centesimi, che si vendono dalla Direzione dell'*Indicatore* stesso a Torino, via Nizza, n. 31.

Roma, 1° novembre 1881.

(*Si pregano gli altri periodici più diffusi di riprodurre il presente avviso allo scopo di spargerne la conoscenza fra il pubblico.*)

ITALIANI MORTI IN CALIFORNIA

del cui decesso non fu fatta dichiarazione nel R. Consolato

Bertoni Michele, di anni 50, falegname, morto addì 15 giugno 1881 nell'Ospedale della città, in San Francisco.

Botto Maria, di anni 22, morta il 12 luglio 1881 in San Francisco.

Braghi Rinaldo, nato a Mantova, di anni 63 circa, morto in San Francisco, nell'Ospedale della città, agosto 1881.

Costa Raffaele, di anni 39, morto in San Francisco, nell'Ospedale della città, il 10 settembre 1881.

Longobardo Salvatore, di anni 28, pescatore, morto in San Francisco il 1° luglio 1881.

Marchini Gaetano, di anni 68, morto in San Francisco addì 19 settembre 1881.

Martini Pave, di anni 48, morto in Mayfield addì 18 settembre 1881.

Muzio Giovanni fu Stefano, nato in Caprile, provincia di Genova, di anni 30, ucciso in Plymouth, contea di Amador, il 17 agosto 1881.

Patelini Pasquale, di anni 35, morto in San Francisco, nell'Ospedale della città, il 12 settembre 1881.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Dei mutamenti di qualche importanza sarebbero imminenti, secondo l'*Indépendance Belge*, nella amministrazione dell'Irlanda. Si tratterebbe della dimissione del lord cancelliere, O'Hagan, e di quella del vicerè, lord Cowper. Il ritiro di questi due personaggi non avrebbe però un significato politico per ciò che li riguarda personalmente, e sarebbe determinato unicamente da ragioni di salute. Ma il governo, al dire della stessa *Indépendance*, ne profitterà senza dubbio ed affiderà l'alta direzione degli affari irlandesi ad uomini il cui temperamento sia meglio in armonia colla nuova situazione dell'Irlanda.

La *Gazzetta Ufficiale* di Londra ha pubblicato un decreto reale che prolunga le vacanze parlamentari fino al 17 dicem-

bre. La riunione delle Camere era stata fissata per il 12 novembre, epperò la proroga, benchè avvenga quasi tutti gli anni, è interpretata nel senso che il governo nutra la speranza di poter mantenere la tranquillità in Irlanda.

L'arcivescovo di Dublino, M' Cabe, condanna, in una sua pastorale, il manifesto della Lega, che consiglia di non pagare gli affitti. La pastorale fu letta il 30 ottobre in tutte le chiese della diocesi di Dublino. L'arcivescovo dice che se il consiglio di non pagare gli affitti non è comunismo, egli non sa proprio come definire il comunismo. Esso raccomanda alla popolazione di pagare i propri debiti, e tra questi sono pure gli affitti equi, di tenersi lontana dalle società segrete e di resistere alla tirannia della scomunica sociale, inflitta spesso da agenti irresponsabili e vendicativi.

In un *meeting* dell'Associazione conservatrice di North Shropshire furono votate delle risoluzioni colle quali si condanna il governo perchè ha esitato troppo a lungo ad applicare i mezzi di repressione in Irlanda. L'oratore principale, lord G. Hamilton, censurò aspramente la politica generale del gabinetto.

La destra del Senato francese si è riunita il 29 ottobre per discutere, a quanto dicono i giornali parigini, intorno alla politica estera del governo, ed in particolar modo intorno alle faccende di Tunisi. L'*Agenzia Havas* crede che sia stato deciso che nel caso in cui la Camera tardasse ad interpellare il ministero, l'iniziativa dell'interpellanza sarebbe presa da un membro dei più influenti della destra del Senato. Nella riunione la destra ha nominato una Commissione di sette membri: i signori Buffet, Batbie, Bocher, De Broglie, D'Aubigné, Di Kerdrel e Baragnon, per esaminare definitivamente se conveniva alla destra di prendere l'iniziativa di questa interpellanza e, in caso affermativo, per fissare l'epoca in cui l'interpellanza dovrebbe farsi.

Afferma qualche giornale di Parigi che, subito dopo costituito il nuovo gabinetto, la Sessione straordinaria del Parlamento sarà chiusa e le Camere prorogate. Questa determinazione avrebbe il vantaggio di permettere al governo di costituirsi solidamente senza preoccupazioni parlamentari, e di attendere l'esito delle elezioni per il Senato, che avranno luogo nel mese di gennaio.

Il 31 ottobre furono riprese, al ministero degli esteri a Parigi, le conferenze per il rinnovamento dei trattati di commercio tra la Francia e la Svizzera.

Il corrispondente parigino del *Sémaphore* crede di potere affermare che i commissari svizzeri si opporranno assolutamente ad ogni aumento di tariffa sulle mercanzie svizzere importate in Francia.

Soltanto se il governo francese acconsente ad accettare questa condizione, dice il corrispondente del *Sémaphore*, potrà essere conchiuso un nuovo trattato di commercio con la Svizzera.

Un gruppo di studenti di Lipsia ha inviato al principe di Bismarck un indirizzo relativo alle elezioni. Il principe ha risposto immediatamente in questi termini:

" Vi ringrazio per il vostro dispaccio. Non sono nè maravigliato nè scoraggiato per le elezioni Berlino. Malattie croniche esigono tempo e pazienza. Sono lieto di apprendere dal vostro telegramma che l'Associazione degli studenti tedeschi è d'accordo con me nella ferma fiducia nell'avvenire. "

L'*Havas* ha per telegrafo da Madrid in data 31 ottobre:

Trecento membri del partito democratico si sono riuniti ieri sotto la presidenza del sig. Moret, ex-ministro. Parecchi brindisi furono fatti all'alleanza della democrazia colla monarchia, sotto l'egida della libertà. Il signor Moret ha fatto l'elogio del re Alfonso e fu molto applaudito.

La discussione delle leggi finanziarie incomincerà verso il 20 novembre. Il gabinetto desidera di far votare prima delle feste di Natale la nuova legislazione finanziaria e nominatamente la legge che gli dà facoltà di trattare con i creditori dello Stato affine di poter cominciare i negoziati, e sapere quale cifra bisognerà aggiungere alle imposte già stabilite per il 1882-1883, nel caso che si giungesse ad intendersi sulla base della conversione del debito nel 1882. Le leggi relative dovranno essere discusse e votate alla Camera ed al Senato prima che incomincino le trattative.

Lo *Standard* ha da Atene, in data 30 ottobre, che è prossimo lo scioglimento della Camera greca. Il 20 dicembre avranno luogo le elezioni generali per la nuova Camera nella quale, per la prima volta, saranno rappresentate le provincie annesse recentemente al regno di Grecia.

Il *Journal des Débats* pubblica la seguente lettera da Ginevra 30 ottobre:

" Abbiamo avuto a Berna un Congresso internazionale del quale i giornali parlarono poco o punto: non si trattava per essi che di una speciale convenzione pel trasporto di merci sulla ferrovia. Tuttavolta uscì da questa riunione, che fece poco rumore e si sciolse tranquillamente l'11 corrente, uno dei grandi fatti del nostro tempo. Fu un primo passo verso l'istituzione di un Codice internazionale che uscirà dalla teoria per entrare nella pratica, e cesserà d'essere una scienza per diventare un fatto.

" La prima idea di questa convenzione era venuta a un semplice cittadino di Ginevra, Giorgio de Seigneux, che, coll'ardore e la potenza degli uomini convinti, finì coll'interessare l'Europa. Nel 1878 un progetto elaborato a Berna era stato sottoposto ai governi, invitandoli a farvi le loro osservazioni e obbiezioni. Il progetto fu studiato con la più gran cura, e ci vollero tre anni per preparare il Congresso che compì un'opera utile e pratica.

" Ecco in due parole di che si tratta.

" Ogni paese ha delle leggi diverse sui trasporti ferroviari delle mercanzie. Da ciò imbarazzi, difficoltà, contestazioni e contese. Ciò che si vuole è l'unificazione di queste diverse legislazioni.

" Si domanda che ogni speditore possa spedire la sua merce a qualunque stazione dei paesi contraenti con una sola lettera di vettura senza intermediari, sotto l'impero di una sola e stessa legge.

" Voi comprenderete l'importanza e la difficoltà di tale convenzione. Ogni Stato era propenso a trovare la propria

legge eccellente e ad imporla agli altri. Inoltre c'erano abitudini e diritti acquisiti da rispettare. Bisognava accontentare tutti e non disgustare alcuno. Ebbene! malgrado tanti interessi in lotta, il Congresso riuscì pienamente. Su 18 sedute (21 settembre-11 ottobre), presiedute con tatto e abilità dal signor Bavier, consigliere federale, i delegati della Francia, dell'Italia, del Belgio, della Germania, dell'Olanda, dell'Austria-Ungheria e della Svizzera si accordarono pienamente.

" Un supplemento del *Giornale di Ginevra* (20 corrente) dà dei particolari interessanti sui lavori del Congresso e il risultato ottenuto. Io li riassumo:

" Da principio la Germania, l'Italia, l'Olanda e la Svizzera chiedevano il mantenimento del progetto del 1878; l'Austria, l'Ungheria e la Russia chiedevano solo alcune modificazioni; invece la Francia e il Belgio attaccavano il principio stesso che serviva di base al primo progetto. La Francia particolarmente, che nel 1878 s'era accontentata di ascoltare, ha preso questa volta la parola efficacemente. Il Belgio, l'Olanda, l'Austria-Ungheria la sostennero energicamente e le assicurarono una maggioranza preponderante.

" Tutta l'economia del progetto riposa su di una separazione completa tra il traffico interno e il traffico internazionale. L'uno è esclusivamente retto dalla legge d'ogni Stato; l'altro (eccetto in qualche punto di forma e di procedura) della legge comune e consentita da tutti.

" Ogni spedizione di merce oltre la frontiera è considerata come internazionale; da allora tutto che la riguarda è regolato dalla convenzione. La lettera di vettura è naturalmente adottata.

" La convenzione fissa tre modi di spedizione, tra i quali lo speditore può scegliere.

" L'articolo primo della convenzione non ammette al servizio internazionale che le ferrovie designate da ogni Stato contraente. Così lo Stato assume una responsabilità morale, e se una delle ferrovie designate diviene insolvibile, è radiata dal servizio internazionale. Se lo Stato non opera questa radiazione è ritenuto come garante della ferrovia debitrice. Tutto ciò è sottoposto a una procedura speciale. Un ufficio centrale, sedente a Berna, e munito di poteri amministrativi e giudiziari, sarà ordinato e sorvegliato dal Consiglio federale. Amministrativamente esso faciliterà i rapporti tra le diverse Amministrazioni; giudizialmente sarà assistito da un Tribunale arbitrale che deciderà sui litigi.

" Tale è, nei suoi articoli essenziali, la convenzione firmata a Berna da tutti i delegati degli Stati contraenti. Rimane di sottoporla ai governi, che porranno più tempo ad approvarla di quello che c'è voluto a farla. "

Il *Sun* di Nuova York annunzia che il generale Sanborn, membro della Legislatura per Minnesota, ha presentata al Congresso la seguente proposta:

" Che il Congresso sia invitato a convocare una Convenzione la quale proponga di introdurre nella Costituzione un emendamento in virtù del quale *ogni titolare di un impiego lucrativo o di fiducia al servizio degli Stati Uniti* conserverebbe quest'impiego finchè il funzionario se ne mostrasse degno per la sua condotta, sia durante un periodo fisso determinato dalla Costituzione stessa. "

Scopo di questo emendamento è di rendere il funzionario materialmente indipendente dall'autorità che lo ha nominato, in guisa che il possesso delle cariche non dipenda dalle fluttuazioni dei partiti e dai mutamenti.

L'emendamento contiene il fondo di ciò che si chiama la riforma del servizio civile, riforma che produrrebbe una modificazione notevole nella politica governativa.

La proposta del generale Sauborn domanda la riunione di una Convenzione la quale abbia a deliberare la riforma. La proposta implica, secondo i giornali americani, una questione di procedura che sarà oggetto di discussione.

La Costituzione degli Stati Uniti, secondo i giornali stessi, può essere modificata con due procedure differenti. Quando le due Camere del Congresso sono d'accordo intorno ad un emendamento, questo viene sottoposto alla ratifica degli Stati e non entra in vigore se non ha avuto la sanzione di almeno tre quarti delle legislature provinciali. Si può pure riunire una Convenzione costituente, la cui opera deve ottenere del pari la sanzione di tre quarti degli Stati. Fino ad ora gli emendamenti fatti nel 1789 e 1869 sono stati proposti dal Congresso e ratificati dagli Stati. Nella circostanza presente si propone di procedere per mezzo di una Convenzione.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 2. — La flotta inglese stazionata nello stretto di Gibilterra è partita precipitosamente per l'Irlanda.

La Regina Maria Cristina è indisposta.

Londra, 2. — Elezioni per i Consigli municipali. In tutte le città d'Inghilterra i conservatori trionfarono contro i liberali, specialmente nelle città ove la popolazione irlandese è numerosa. Gli irlandesi votarono pei conservatori o si astennero.

Genova, 2. — Questa notte è morto nella sua villa, alla Foce, il comm. Raffaele Rubattino. La città è impressionatissima.

Firenze, 2. — Iersera i professori dell'Istituto superiore offrirono all'on. Baccelli uno splendido banchetto al caffè Doney. Brindarono molti, e, fra gli altri, Giuntoli, che offrì a nome dei colleghi al Ministro un prezioso autografo di Giuseppe Giusti. Baccelli rispose a tutti con un discorso, spesso interrotto da vivissimi ed unanimi applausi, sul progetto di legge per l'autonomia delle Università e degli Istituti superiori, già noto ai convitati. Il semplice riassunto che ne fece il Ministro ebbe le generali e più simpatiche adesioni.

Domani l'on. Ministro, dopo visitati tutti gli stabilimenti d'istruzione, partirà per Pisa.

Milano, 2. — Stasera, alle ore 7 20, l'on. Mancini parte per Roma.

Chieti, 2. — Ieri sono cadute, in Castelfrentano, altre 3 case comprese nella linea della frana.

A causa della pioggia la frana progredisce.

Si ritiene che fra breve altre tre case cadranno.

Vennero prese tutte le disposizioni per evitare danni alle persone.

Sassari, 2. — A Terranova si sa che ieri notte il vapore francese *Bretagne*, capitano Saittoni, investì ed arenò all'isola Molare. Il capitano in secondo è morto. Ne vennero informate le autorità per gli opportuni provvedimenti.

Vienna, 2. — La *Politische Correspondenz* annunzia che Robilant ricevette ieri da Re Umberto un telegramma, nel quale S. M. esprime, colle più cordiali espressioni, la sua riconoscenza

per la parte importante che ebbe l'ambasciatore nell'effettuazione del viaggio dei Sovrani a Vienna, viaggio in armonia con i sentimenti del Re e della Regina, nonchè del popolo italiano, il quale manifesta dappertutto la viva soddisfazione che esso ne risente.

Berna, 2. — Il primo treno attraverso il *tunnell* del Gottardo lo percorse ieri in 50 minuti.

Venezia, 2. — Lo sciopero continua.

Un manifesto del sindaco esorta i barcaiuoli a riprendere il lavoro per evitare le misure di rigore che egli sarebbe costretto di prendere secondo il regolamento.

Credesi che domani i barcaiuoli si riuniranno nel Campo di Marte per concretare le loro domande alle autorità.

La popolazione mostrasi indifferente. Nessun disordine.

I pompieri, i marinai e le guardie di finanza prestano al pubblico un lodevole servizio.

Torino, 2. — Continuando da qualche giorno lo sciopero degli operai panattieri ed essendo riusciti infruttuosi i tentativi di conciliazione per la ripresa del lavoro, l'autorità fece arrestare circa 200 scioperanti, deferendo i promotori al Tribunale e facendo scortare gli altri ai loro rispettivi paesi d'origine.

La misura si è compiuta senza incidenti.

Costantinopoli, 2. — Nella seconda seduta finanziaria turco-russa si discusse sull'ammontare del debito e sulle garanzie. Nessuna decisione.

I turchi promisero di presentare nella prossima seduta una proposta esplicita.

Novikoff rinnovò la sua dichiarazione circa la simultaneità della conclusione degli accomodamenti e con i Bondholders e per l'indennità russa.

I turchi risposero che la Russia non deve avere alcun timore, le trattative con i Bondholders essendo sospese, causa le feste del Baïram.

Vienna, 2. — La Commissione del bilancio della Delegazione austriaca approvò il rapporto sullo stato del ministero degli esteri, con alcune modificazioni e supplementi chiesti da Kallay.

Il rapporto discute gli affari d'Oriente. Menziona con soddisfazione la visita delle Loro Maestà italiane alla Corte di Vienna. Dice che il convegno di Danzica si presentò come l'espressione delle tendenze pacifiche della Russia. È solo a desiderarsi che le relazioni fra la Germania e la Russia sieno in piena armonia con quelle fra l'Austria-Ungheria e la Germania. Quanto alla questione del Danubio, il trattato sulla navigazione di quel fiume spirando nel 1883, l'Austria potrà allora avere la mano libera.

Quindi la Commissione passò alla discussione del bilancio della guerra.

Palermo, 2. — Nella scorsa notte un uragano produsse gravi danni fuori della città. Deploransi quattro vittime, alquante case e mulini devastati ed allagati, e molto bestiame perduto.

Parigi, 2. — La polizia proibì la dimostrazione che i liberi-pensatori volevano fare col recare al Pantheon delle corone sulle tombe di Voltaire e di Rousseau. Vi andarono individualmente. Nessun incidente.

Nella riunione dell'estrema sinistra, la maggioranza rinunziò alla proposta di mettere il ministero in istato di accusa. Si chiederà un'inchiesta.

Londra, 2. — Il *Daily News*, contrariamente alle notizie dello *Standard*, crede che Gladstone non abbandonerà per ora la presidenza, nè il posto di cancelliere dello scacchiere.

NOTIZIE DIVERSE

Regia Marina. — Il 31 ottobre giungevano a Napoli la corazzata *Principe Amedeo* e l'avviso *Marcantonio Colonna*, ed ebbe luogo colà la riunione delle navi della squadra, essendovi già l'altra corazzata *Roma*.

Verso le 6 pom. del 1° novembre dette navi ebbero a sopportare a quell'ancoraggio un furioso colpo di vento dal nord-ovest, e le corazzate *Principe Amedeo* e *Roma*, sotto l'influenza della burrasca, spezzarono in meno di dieci minuti le quattro grosse gomene d'ormeggio che ognuna aveva disteso a terra, rimanendo perciò soltanto sulle àncore per breve tempo e riportando, nell'abbordo reso inevitabile dal girar del vento, leggiere avarie che saranno presto riparate.

Anche talune altre navi da guerra e mercantili ebbero a sopportare avarie di poca importanza durante l'improvvisa bufera scatenatasi sul porto di Napoli, e ben maggiori danni si sarebbero dovuto lamentare se essa avesse durato più di una ventina di minuti, dopo i quali il vento girando al nord andò man mano decrescendo di forza.

Valore e generosità. — Rileviamo dall'*Adige* di Verona che il caporale Grilli Vito, del 18° fanteria, concorse, assieme ad un coraggioso barcaiuolo, a salvare dalla impetuosa corrente dell'Adige certo Floriano che si era gittato per suicidarsi.

Invitato il Grilli dal Municipio a ricevere un compenso, rifiutò nobilmente dicendo di aver adempiuto soltanto il proprio dovere.

Decessi. — Venerdì scorso moriva in Roma S. E. il cardinale Prospero Caterini, che era nato in Onano, diocesi di Acquapendente, ai 15 ottobre 1795. Da Pio IX fu creato cardinale e pubblicato nel Concistoro del 7 marzo 1853. — Primo diacono di San Mario in *Via Lata*, alla quale Diaconia ottò col giorno 18 dicembre 1876, ritenendo in commenda la Diaconia di Santa Maria della Scala, prefetto delle Sacre Congregazioni del Concilio, della speciale per la revisione dei Concili provinciali, e di quella delle Immunità, segretario della Inquisizione.

— Ieri, scrive il *Giornale di Sicilia*, del 30 ottobre, dopo lunga e penosa malattia cessava di vivere il cav. Gerardo Bonomo, marchese di Castania, consigliere delegato presso la Prefettura di Palermo.

— Il *Figaro* del 31 ottobre annunzia che il decano dei pittori belgi, Michele Stapleaux, è morto a Gien in età di 82 anni. Michele Stapleaux era allievo di David, aveva collaborato seco al famoso quadro *Marte e Venere*, ed era stato il commensale del re del Wurtemberg ed il professore di disegno di S. A. la principessa Matilde.

— Dalla *République Française* si annunzia la morte del dottore Bouillaud, decano dei medici francesi, che era nato ad Angoulême il 16 settembre 1796. Addottoratosi nel 1823, il Bouillaud si fece conoscere dal mondo scientifico pubblicando un pregevole *Trattato delle malattie del cuore*, e fu nominato professore di clinica medica all'Ospedale della carità. Il dottore Bouillaud rappresentò il Collegio elettorale di Angoulême dal 1842 al 1846, fu nominato a succedere all'Orfilo quale decano della Facoltà medica di Parigi, venne eletto membro dell'Accademia di medicina e dell'Accademia delle scienze, ed il 12 agosto 1864 fu promosso al grado di commendatore nell'Ordine della Legione d'Onore. Oltre il suo *Trattato sulle malattie del cuore*, il dottore Bouillaud pubblicò molte altre pregevolissime opere mediche.

Bollettino delle Finanze, Ferrovie e Industrie. — Il n. 44 del *Bollettino delle Finanze, Ferrovie e Industrie*, che si pubblica in Roma tutte le domeniche, contiene le seguenti materie:

Parte finanziaria. — Rassegna settimanale delle Borse — *Note ed appunti sugli Istituti di credito e industriali* — Banca Nazionale — Banco di Sicilia — Banca Nazionale Toscana: Il ritiro dalla Francia della moneta divisionaria italiana — Il regolamento per la legge dei provvedimenti a favore di Napoli — La situazione del cambio decennale della rendita al 27 ottobre — Società cooperativa dei forni economici rurali.

Parte ferroviaria. — Adunanza generale straordinaria della Società delle Strade Ferrate Romane — Opere ferroviarie approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici a tutto il 16 ottobre 1881 — Illuminazione dei vagoni a luce elettrica.

Parte industriale. — I premiati dell'Esposizione industriale di Milano XV (*Vedi n.* 43) — I premiati italiani all'Esposizione internazionale di elettricità — Il telegrafo sotterraneo fra Parigi, Lione e Marsiglia — Chiusura dell'Esposizione di Milano — L'imbiancamento del cotone — Un carro sinattrito.

Parte commerciale. — Rassegna dei mercati — Il commercio italiano di importazione ed esportazione nel primo novimestre — Le trattative commerciali colla Francia — Il mercato minerario.

Nostre corrispondenze: Napoli.

Nostre particolari informazioni — Memoriale dei commercianti, industriali e spedizionieri — Memoriale degli appaltatori — Estrazioni: Municipio di Roma (*Cont. e fine, vedi n.* 43, — Città di Bari 1868 - Iglesias, 1871 - Provincia di Verona, 1872-1875 - Società anonima per la ferrovia d'Ivrea (Torino) - Società vetraria Veneto-Trentina (Milano).

Situazioni del Banco di Napoli — Annunzi — Borse.

Condizioni d'abbonamento: Italia anno lire 10, sei mesi lire 6. Estero anno lire 13, sei mesi lire 7 in oro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 30 maggio 1875, n. 2521, con la quale venne determinato di compiere nel modo prestabilito dalla precedente legge 27 giugno 1869, n. 5147, la strada da Tagliacozzo pel piano del Cavaliere all'incontro delle provinciale di Tivoli fra Roviano e Cantalupo;

Veduto l'articolo 11 della citata legge 30 maggio 1875, con cui le opere occorrenti alla costruzione e sistemazione della strada suddetta furono dichiarate di pubblica utilità;

Veduto l'elenco 1° agosto 1881 dei terreni la di cui occupazione occorre per l'esecuzione dei lavori della suindicata strada in territorio della provincia di Roma, in supplemento a quelli occupati in forza dei decreti prefettizi 30 novembre 1880 e 23 marzo 1881, numeri 34869 e 5886, compilato dal Genio civile, e le perizie relative accettate dai proprietari;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Veduto il decreto prefettizio 20 agosto u. s., n. 26842, con cui venne ordinato il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle somme accettate dai proprietari;

Vedute le 15 polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 29 settembre u. s., dal n. 5085 al n. 5099, constatanti l'avvenuto deposito delle ripetute indennità,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dei terreni descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio del registro di Roma, trascritto all'ufficio delle ipoteche, inviato all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Tivoli per la voltura catastale dei terreni occupati in testa al Demanio, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, comunicato al Ministero dei Lavori Pubblici e all'ufficio del Genio civile, inviato ai sindaci dei comuni di Arsoli e Riofreddo per la notifica agli interessati e pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 3. Coloro che hanno ragioni da eccepire sulle indennità potranno produrle entro i trenta giorni successivi a quello dell'inserzione, di cui all'articolo precedente, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suddetta.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà all'autorizzazione del pagamento dell'indennità, sulla domanda dei proprietari.

Elenco dei terreni di cui si autorizza l'occupazione.

Territorio di Arsoli.

1. Terreni del signor Alessandri Ferdinando fu Francesco, al n. 526 della mappa territoriale di Arsoli, confina con Alessandri Giovanni Battista e con Ceas Giulio. Superficie occupata in metri quadrati 138 01. — N. 527 sub. 1 della mappa territoriale di Arsoli, confina con Alessandri Giovanni Battista e con Ceas Giulio. Superficie occupata in metri quadrati 0 50. Indennità accettata e depositata lire 538 56.

2. Terreno del signor Ceas Giulio fu Giovanni Battista, al n. 225 della mappa territoriale di Arsoli, confinante con Alessandri Ferdinando e con la chiesa di S. Salvatore. Superficie occupata in metri quadrati 18 41. Indennità accettata e depositata lire 300.

3. Terreno del signor D'Andrea Francesco fu Domenico, al n. 530 della mappa territoriale di Arsoli, confinante con Alessandri Giovanni Battista e con la strada Aprutina. Superficie occupata in metri quadrati 352. Indennità accettata e depositata lire 132 24.

4. Terreni del signor Marulli Giacinto fu Giovanni, al n. 533 della mappa territoriale di Arsoli, confinante con D'Andrea Domenico, Ferrari Francesco, Alessandri Giovanni Battista e con esso stesso. Superficie occupata in metri quadrati 70. — N. 2485 della mappa territoriale di Arsoli, confina con D'Andrea Domenico, Ferrari Francesco, Alessandri Giovanni Battista e con esso stesso. Superficie occupata in metri quadrati 50. Indennità accettata e depositata lire lire 90 40.

Territorio di Riofreddo.

5. Terreni dell'Abazia di S. Giorgio, beni goduti dai signori Roberti D. Cesare, Luigi fu Giovanni e Roberto, al n. 1720 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la strada Aprutina e col fosso di Macchia Miccia. Superficie occupata in metri quadrati 38. — N. 1729 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la strada per Carsoli, Rota Ignazio, Vasselli Antonio, Conti Francesco e con la via Aprutina. Superficie occupata in metri quadrati 548. — N. 1672 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, con esso stesso e con Ciabatta Veronica. Superficie occupata in metri quadrati 20. Indennità accettata e depositata lire 125 30.

6. Terreni del signor Roberti Luigi fu Giacomo, al n. 1688 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, Rota Carlo ed Ignazio e comunità di Riofreddo. Superficie occupata in metri quadrati 61. — N. 1689 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, Comunità di Riofreddo e Vasselli Antonio. Superficie occupata in metri quadrati 126. Indennità accettata e depositata lire 60 40.

7. Terreni dell'Ospedale di Riofreddo, rappresentato dal signor Agostini Filippo fu Giorgio, al n. 1680 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, Ciabatta Felicetta, Cappellania di Santa Maria e Bernardini Elisabetta. Superficie occupata in metri quadrati 102. — N. 1723 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con esso stesso, Alessandri Silvestro, via Aprutina e Parrocchia di S. Nicola. Superficie occupata in metri quadrati 120. Indennità accettata e depositata lire 42 30.

8. Terreni del signor Rota Carlo, Ignazio e sorelle fu Domenico, ai numeri 1688-2501 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, Ottaviani Giacomo, Comunità di Riofreddo e Roberti Luigi. Superficie occupata in metri quadrati 50. — Numeri 1688-2500 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, Roberti Luigi e Comunità di Riofreddo.

Superficie occupata in metri quadrati 54. Indennità accettata e depositata lire 20 70.

9. Terreno del signor Conti Francesco fu Gaetano, al n. 2373 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con Vasselli Antonio, Sebastiano D. Antonio, via Aprutina ed Abazia di S. Giorgio. Superficie occupata in metri quadrati 190. Indennità accettata e depositata lire 36 10.

10. Terreno del signor Sebastiani sacerdote Antonio e Giovanni Nicola fu Tommaso, al n. 2372 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, Vasselli Antonio, Riccardi Francesco e Conti Francesco. Superficie occupata in metri quadrati 140. Indennità accettata e depositata lire 26 60.

11. Terreno dei signori Vasselli Antonio, Francesco e sorelle fu Paolo, al n. 1692 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, Roberti Luigi, Comunità di Riofreddo e Bernardini Elisabetta. Superficie occupata in metri quadrati 87. Indennità accettata e depositata lire 12 18.

12. Terreno della Parrocchia di S. Nicola, rappresentata dall'arciprete Sebastiano D. Vittorio fu Luigi, al n. 1717 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la strada di Origola, col fosso di Macchia Miccia e Comunità di Riofreddo. Superficie occupata in metri quadrati 50. Indennità accettata e depositata lire 10.

13. Terreno del signor Ottaviani Giacomo fu Giacomo, al n. 1683 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, Ottaviani Francesco, con esso stesso e Rota Ignazio. Superficie occupata in metri quadrati 17. Indennità accettata e depositata lire 4 50.

14. Terreno della signora Ciabatta Felicetta fu Domenico Angelo in Palma Vincenzo, al n. 1673 e resto della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina e Abazia di S. Giorgio, con essa stessa e con Ciabatta Veronica. Superficie occupata in metri quadrati 10. Indennità accettata e depositata lire 4.

15. Terreno della signora Ciabatta Veronica fu Domenico Angelo in Conti Lorenzo, ai numeri 2507-1673 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, Ciabatta Felicetta, con essa stessa e con l'Ospedale di Riofreddo. Superficie occupata in metri quadrati 8. Indennità accettata e depositata lire 3 20.

16. Terreno dei signori Ottaviani Nazzareno e Benedetto fu Francesco, al n. 2375 della mappa territoriale di Riofreddo, confina con la via Aprutina, Bernardini Elisabetta, con essi stessi e con Ottaviani Giacomo. Superficie occupata in metri quadrati 52. Indennità accettata e depositata lire 10 90. — Totale lire 1417 38.

Roma, li 25 ottobre 1881.

Per il Prefetto: Rito.

TELEGRAMMI METEORICI
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 1° novembre 1881.

La pressione decresce rapidamente in tutto l'W d'Europa; in Italia essa è aumentata al N e centro, ma diminuita in Sicilia; la depressione di ieri avente il centro presso Roma, lo ha oggi sul Tirreno. Barometro molto alto sulla Russia. Pressioni: Irlanda 748; Napoli, Palermo 750; Malta 751; Cagliari, Firenze, Pola 755; alta Italia 757; Algeri, Cette, Lucerna, 760; Mosca 776.

Nelle 24 ore tempo cattivo.

Stamane cielo sereno in Liguria, piovoso nell'Italia inferiore, coperto o nuvoloso altrove.

Venti abbastanza forti o forti di N a NW, eccettochè nel Jonio, dove soffia forte l'WSW.

Temperatura notevolmente abbassata.

Mare tempestoso a San Teodoro, molto agitato a Procida, Capo Leuca, agitato altrove.

Tempo cattivo specialmente al sud. Continuano venti settentrionali quasi generali, forti al sud.

Nuovo abbassamento di temperatura.

Roma, li 2 novembre 1881.

La pressione seguita a decrescere all'W d'Europa ed è diminuita 8 mm. nel golfo di Guascogna.

Barometro sempre altissimo sulla Russia e sulla Svezia. Valenzia 750, Tolosa 755, Mosca 774. La depressione d'ieri sul Tirreno, traversando il sud d'Italia, sembra passata sull'Epiro. Il barometro abbassa 5 mm. in Terra d'Otranto. Pressioni: 748 Lecce; 749 Foggia, Lesina; 755 Caltanissetta, Torino, Venezia; 756 Cagliari. Nelle 24 ore venti forti di N a NW, fuorchè nell'alta Italia, e tempo assai cattivo al sud del continente. Stamane cielo misto sull'Italia superiore; piovoso o coperto altrove e venti forti o fortissimi del 4° quadrante, fuorchè nell'alta Italia e nella Sardegna. Temperatura generalmente abbassata; sotto zero nella notte a Belluno. Mare molto agitato ad Ancona e Civitavecchia; grosso a Torremileto; tempestoso a Palascia; generalmente agitato altrove.

Probabili venti ancora del 4° quadrante forti nella bassa Italia. Tempo poco migliorato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 2 novembre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	11,4	— 0,4
Domodossola	coperto	—	11,6	1,0
Milano	3[4 coperto	—	10,8	1,2
Venezia	1[4 coperto	calmo	12,0	4,2
Torino	1[4 coperto	—	9,7	1,4
Parma	sereno	—	11,0	3,8
Modena	1[4 coperto	—	11,5	4,3
Genova	sereno	calmo	14,1	8,8
Pesaro	coperto	agitato	11,1	7,8
P. Maurizio	sereno	calmo	13,6	6,8
Firenze	sereno	—	12,5	8,0
Urbino	coperto	—	7,8	5,1
Ancona	piovoso	molto agit.	11,4	8,2
Livorno	1[4 coperto	calmo	13,5	7,0
C. di Castello	1[4 coperto	—	9,1	4,2
Camerino	piovoso	—	4,9	2,0
Aquila	coperto	—	10,3	6,3
Roma	gocce	—	13,5	10,1
Foggia	coperto	—	14,2	9,1
Napoli	—	—	16,8	10,7
Potenza	piovoso	—	13,2	4,9
Lecce	piovoso	—	21,4	11,5
Cosenza	piovoso	—	16,0	12,3
Cagliari	1[4 coperto	legg. mosso	19,0	10,0
Catanzaro	1[2 coperto	—	17,1	11,2
Reggio Cal.	piovoso	calmo	18,0	13,0
Palermo	coperto	molto agit.	25,9	12,0
Caltanissetta	coperto	—	18,0	7,5
P. Empedocle	coperto	tempestoso	21,0	10,3
Siracusa	3[4 coperto	agitato	18,7	13,1

Osservatorio del Collegio Romano — 1° novembre 1881.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	751,6	750,5	749,9	750,3
Termomet. esterno (centigrado)	11,4	12,6	13,2	12,3
Umidità relativa....	84	81	78	71
Umidità assoluta...	8,46	8,82	8,84	7,53
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	NNE. 7	N. 20	N. 22	N. 22
Stato del cielo........	10. piove	10. piove	10. coperto	10. goccie

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 13,5 C. = 10,8 R. | Minimo = 10,9 C. = 8,7 R.
Pioggia in 24 ore = mm. 4,3.

Osservatorio del Collegio Romano — 2 novembre 1881.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	751,0	752,8	754,0	758,1
Termomet. esterno (centigrado)	11,1	13,9	14,3	10,8
Umidità relativa....	70	60	54	77
Umidità assoluta...	6,85	7,05	6,57	7,49
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 30	NNW. 23	NNW. 21	N. 1
Stato del cielo........	10. goccie	1. cirri cumuli	1. cumuli	7. cirri cumuli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 14,5 C. = 11,6 R. | Minimo = 10,1 C. = 8,1 R.
Pioggia in 24 ore: mm. 2,9.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 3 novembre 1881.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1882	—	—	89 15	89 10	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64 .	1° ottobre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	92 80
Prestito Romano, Blount	"	—	—	—	—	—	—	—	—	90 30
Detto Rothschild	1° giugno 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	96 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 ..	1° aprile 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	"	500 "	350 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	"	500 "	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana.	1° gennaio 1881	1000 "	750 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1881	1000 "	1000 "	—	—	—	—	—	—	1200 "
Banca Generale	"	500 "	250 "	—	—	648 "	647 "	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	"	1000 "	700 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	"	500 "	400 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1881	500 "	250 "	—	—	626 "	624 "	—	—	—
Banca Tiberina	"	250 "	125 "	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito .	1° ottobre 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	460 "
Fondiaria (Incendi)	1° gennaio 1881	500 oro	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	"	250 oro	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia.....	1° luglio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	958 "
Obbligazioni detta	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua .	"	500 oro	150 oro	—	—	—	—	—	—	530 "
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas ..	"	500 "	500 "	—	—	—	910 "	905 "	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali.........	1° luglio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	470 "
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro) ...	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° ottobre 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	275 "
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro. .	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia............	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 "	430 "	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi..................	90			
Marsiglia................	90	101 05	100 80	—
Lione	90			
Londra	90	25 50	25 45	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire........	—	20 50	20 48	—
Sconto di Banca	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 (2° sem. 1881) 91 30 cont.

Il Sindaco: A. Pieri.
Il Deputato di Borsa: F. Bianchi.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

AVVISO D'ASTA per l'appalto della provvista dei commestibili e combustibili, occorrenti alla Casa di pena di Saluzzo, durante il triennio 1882-1883-1884.

In esecuzione delle disposizioni date dal Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, si notifica al pubblico che nel giorno di venerdì 18 novembre prossimo, alle ore 10 antimeridiane, si procederà in questa Prefettura, avanti il sig. prefetto, o chi per esso, ai pubblici incanti per il suddetto appalto in nove distinti lotti, nelle quantità ed ai prezzi indicati nel seguente quadro:

Lotti	GENERI	QUANTITÀ d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	PREZZI D'ASTA per ogni genere	AMMONTARE della fornitura	
				per ogni genere	per ogni lotto
1	Pane bianco . . . Chil.	61200	0 46	28,152 »	112,392 »
	Pane pei detenuti sani »	216000	0 39	84,240 »	
2	Carne di vitello . . . »	7200	1 56	11,232 »	36,768 »
	Carne di vaccina . . . »	»	»	»	
	Carne di bue e manzo . »	19200	1 33	25,536 »	
3	Vino. . . . . . . Ett.	264	48 »	12,672 »	14,616 »
	Aceto . . . . »	54	36 »	1,944 »	
4	Riso . . . . Chil.	39000	0 55	21,450 »	33,690 »
	Fagiuoli e legumi secchi »	30600	0 40	12,240 »	
5	Paste di 1ª qualità . . »	5600	0 65	3,640 »	21,421 »
	Paste di 2ª qualità . . »	31200	0 55	17,160 »	
	Semolino . . . . . . »	900	0 60	540 »	
	Farina di granturco . »	300	0 27	81 »	
6	Patate . . . . »	31500	0 11	3,465 »	4,685 »
	Rape . . . . »	800	0 15	120 »	
	Erbaggi . . . . . . »	5500	0 20	1,100 »	
7	Olio d'oliva per condim. »	360	2 »	720 »	10,422 »
	Petrolio raffinato . . »	10800	0 88	9,504 »	
	Olio d'oliva per illumin. »	120	1 65	198 »	
8	Burro . . . . »	240	2 60	624 »	14,832 »
	Strutto . . . . . . »	»	»	»	
	Lardo . . . . »	4920	2 60	12,792 »	
	Cacio . . . . »	96	2 »	192 »	
	Latte di vaccina . . Litri	3000	0 16	480 »	
	Uova . . . . Dozz.	930	0 80	744 »	
9	Legna di essenza forte Mir.	45000	0 35	15,750 »	17,010 »
	Ceppi id. . . . . . »	»	»	»	
	Carbone . . . . . . »	300	1 20	360 »	
	Paglia . . . . »	»	»	»	
	Foglie di granturco . »	900	1 »	900 »	

L'asta seguirà separatamente per ogni lotto, col metodo delle candele ed in conformità del prescritto dal vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, num. 5852. Verrà aperta sulla base del prezzo determinato per ogni lotto dal quadro suddetto; e le offerte in ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sul montare complessivo di ogni lotto, ma non inferiori a venti centesimi per ogni cento lire.

Per essere ammessi all'incanto dovranno gli accorrenti fare un preventivo deposito, in contanti od in biglietti aventi corso legale, di una somma equivalente al 3 per cento dell'importare del lotto o dei lotti ai quali intendono di far partito, quale deposito sarà tosto restituito ai concorrenti non rimasti deliberatari, e presentare due certificati da rilasciarsi dal sindaco del comune di loro domicilio, comprovanti l'uno la buona condotta e l'altro la sufficienza dei mezzi propri per soddisfare alle condizioni del contratto.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è fissato a giorni quindici, e scadrà al mezzodì del giorno di sabato 3 dicembre prossimo.

Negli otto giorni successivi al definitivo deliberamento dovranno gli aggiudicatari passare regolare contratto e somministrare una cauzione corrispondente al 5 per cento del montare della loro impresa, mediante vincolo di titoli del Debito Pubblico Nazionale, al corso di Borsa, o deposito di eguale somma, nella Cassa dei Depositi e Prestiti, con diffidamento che trascorso detto termine senza che ciò siasi eseguito, gli stessi aggiudicatari incorreranno nella perdita del deposito fatto, il quale cadrà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

L'appaltatore dovrà fare elezione di domicilio legale in Saluzzo per gli effetti del contratto.

I generi da somministrarsi dovranno essere trasportati e consegnati a tutte spese dell'appaltatore alla Direzione dello Stabilimento, nel tempo, nel luogo e nel quantitativo che gli saranno di volta in volta dalla medesima significati.

Il pagamento delle provviste seguirà alla fine di ogni mese, dietro presentazione delle richieste e dei buoni dei generi forniti durante il medesimo, sulla base dei prezzi di contratto.

L'appalto è durativo per un triennio, a principiare dal 1° gennaio 1882, ed è regolato dal capitolato d'oneri 8 ottobre 1881, compilato dal suddetto Ministero dell'Interno, visibile presso questa Prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Le spese tutte di stampa, di pubblicazione, d'asta, di contratto, copie, registro, bollo, ecc., sono a carico del deliberatario.

Cuneo, addì 30 ottobre 1881.

5902 *Il Segretario delegato*: FERRERO FRANCESCO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO D'ASTA definitiva.

A termini dell'avviso 19 ottobre p. p. sono state ricevute in tempo utile quattro offerte ammissibili, di cui la migliore *col ribasso* di cent. 10 sul prezzo di provvisoria aggiudicazione di centesimi 85 per quintale del sale da fornirsi al Governo in corrisponsione dell'appalto delle saline di Cagliari e di Carloforte.

Si rende quindi noto che, a seconda del precedente avviso 1° ottobre, lo incanto definitivo sarà tenuto il 18 corrente, alle ore 12 meridiane, col metodo della estinzione delle candele, aprendo la gara su centesimi 75 per ogni quintale di sale, e che l'appalto sarà aggiudicato a favore dell'ultimo miglior offerente, osservate le norme dell'art. 94 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Le relative offerte dovranno avere a corredo il certificato del deposito fatto presso una delle Tesorerie provinciali della somma di lire duecentomila, di conformità all'art. 5 dell'avviso di primo incanto.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e in tutti i capoluoghi di provincia, nonchè nelle città di Iglesias, Oristano e Lanusei, e nel Bollettino ufficiale della provincia di Cagliari.

Roma, addì 3 novembre 1881.

5930 *Il Direttore capo di Divisione*: BRUNELLI.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale civile di Roma

Fa noto

Che nella udienza del dì 28 ottobre volgente mese, innanzi la sezione feriale di questo Tribunale, all'asta pubblica ed a primo esperimento ebbe luogo la vendita del seguente immobile espropriato ad istanza del signor Achille Gulmanelli, in danno di Adelaide Marini vedova Antonini, nella rappresentanza come in atti, e cioè:

Terreno vignato e cannetato, pascolativo e seminativo, posto nel suburbio di Roma, fuori la porta del Popolo, in prossimità del Ponte Milvio, in via Porta di Prima Porta, via Flaminia e via della Storta, con i suoi fabbricati ed annessi, nella quantità superficiale di tavole 52 e centiare 11 circa, a corpo e non a misura, in parte libero ed in parte gravato di canone per scudi ventitrè, pari a lire centoventitrè e centesimi sessantadue a favore dei Reverendi Padri Teatini a Sant'Andrea della Valle, e scudi nove e bajocchi settantadue, pari a lire cinquantatrè e centesimi ventiquattro a favore delle Monache di San Cosimato, e di un terzo canone di scudi nove e bajocchi settantadue, pari a lire cinquantatrè e centesimi ventiquattro a favore del sacerdote don Andrea Butirroni, contraddistinto nel catasto alla mappa 157, numeri principali 476, 256, 485, 486, 257, 258, 266 e sub. 1, 2 rata, 3 rata, 4 rata, 5 rata, 6 rata, 7 rata, e ai numeri principali 490 rata, 491 rata, 498 rata, 494 rata, 495 rata, 267 rata, 266 rata, 269, 314, confinante una volta colla vigna di Rosa Agadi in Mosari, un'altra vigna degli eredi dell'avvocato Filippani e la suddetta vigna Flaminia, Salori, in oggi colla vigna del signor Achille Raffoni, con quella dei fratelli Alessandri, e la Flaminia, e la via Cassia, salvi ecc., gravata dell'annua imposta erariale di lire 58 32.

Che detto fondo venne aggiudicato al signor Gioacchino Paolucci per l'offerto prezzo di lire 28,000.

Che ora su questo prezzo può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria fra giorni quindici.

Il termine utile per far ciò scade col dì 12 novembre prossimo, e l'offerente dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 680 del Codice di procedura civile.

Roma, li 29 ottobre 1881.

Il vicecanc. Pio Angelelli.

Si dichiara che l'originale è stato registrato con bollo speciale di tassa di registro rappresentante il valore di lira una e cent. venti.

Per copia semplice conforme al suo originale, che si rilascia per uso d'inserzione,

Roma, dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale, questo dì 29 ottobre 1881.

5862 Il vicecanc. C. PAGNONCELLI.

AVVISO. 5919

La Società The Piacenza, Bettola and Cremona Tramway Company (Limited), si fa un dovere di notiziare il pubblico, per ogni conseguente effetto, che con atto 14 ottobre 1881, rogito del notaio dottor Antonio Laurin, di Milano, ha revocato il mandato da essa conferito al sig. Roberto Fowler Mackezie, il quale conseguentemente non ha più alcuna ingerenza nell'amministrazione degli affari della Società stessa.

REGIA PRETURA

del 4° mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto, a mente dell'art. 955 del Codice civile, annunzia che il professore Caradona Luigi fu Gaetano, di Roma, quale tutore del minore Gaetano Caradona fu Filippo, con atto di questa cancelleria in data 31 ottobre testè scorso, nell'interesse del detto minore, ha dichiarato di non accettare se non col benefizio dell'inventario l'eredità lasciata dal padre suo Filippo, morto qui in Roma, via Maschera d'Oro, n. 21, il 7 ottobre di quest'anno, con testamento.

Roma, 4° mandamento, 1° novembre 1881.

5901 Il canc. TURCI.

AVVISO.

Con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia delli 15 luglio 1881 il signor Lorenzo Anania, da Catanzaro, fu autorizzato ad eseguire la pubblicazione di cui all'articolo 121 del R. decreto 15 novembre 1865, perchè al suo cognome ed a quello del proprio figlio minore Vincenzo gli venisse aggiunto l'altro di sua famiglia *Poerio*.

Chiunque avesse opposizione a fare lo potrà a termine di legge.

5927 LORENZO ANANIA.

ESTRATTO DI DOMANDA

per scorporo parziale di cauzione notarile.

(1ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere del Tribunale civile di Pisa rende pubblicamente noto che con atto del 30 settembre 1881, presentato in questa cancelleria il dì 14 ottobre successivo dal signor cavaliere intendente di finanza della provincia di Pisa fu domandata al Tribunale predetto l'alienazione o scorporo parziale della cauzione in contanti del notaro signor Donato Marcacci, di San Benedetto a Settimo, nel comune di Cascina (provincia di Pisa), esistente detta cauzione presso l'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti fino a concorrenza di lire 768 e centesimi 50, per multe incorse per contravvenzioni commesse nell'esercizio dell'ufficio notarile e per spese di giustizia e quant'altro, ecc., riservandosi di provocare dopo la decorrenza del termine legale lo effettivo scorporo stesso, in conformità dell'art. 38 della legge 25 maggio 1879 sul Notariato.

Li 13 ottobre 1881.

5827 Dott. CARLO MANFREDI canc.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Riassunto della situazione del dì 20 del mese di Ottobre 1881

5896

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000
Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 78,000,000

ATTIVO.

Voce	Dettaglio	Importo	Subtotale	Totale
Casse e riserva				L. 172,212,850 81
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 231,074,374 33		
	id. maggiore di 3 mesi	„ 1,600,000 „		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 157,226 75	240,055,832 08	253,038,606 14
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 7,224,231 „		
	Cambiali in moneta metallica	„ 12,858,774 06		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ 124,000 „	12,982,774 06	
Anticipazioni				„ 49,831,842 47
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 150,476,440 10		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ 30,276,190 61		183,066,839 03
	Effetti ricevuti all'incasso	„ 2,314,208 32		
Crediti *				„ 280,798,746 34
Sofferenze				„ 5,656,521 02
Depositi				„ 588,641,378 30
Partite varie				„ 17,076,771 47
Totale				L. 1,550,323,555 58
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 2,760,238 54
Totale generale				L. 1,553,083,794 12

* Crediti	Importo	Totale
Conti correnti attivi	L. 11,500,021 37	
Anticipazione al Tesoro per disposizione statutaria	„ 8,000,000 „	
Tesoro dello Stato c/ quota s/ mutuo di 50 milioni in oro	„ 29,791,460 „	
Crediti ipotecari	„ 1,433,587 93	
Tesoro dello Stato c/ scudi d'argento somministrati c/ valuta divisionaria	27,250,470 „	280,798,746 34
Tesoro dello Stato c/ mutuo in oro giusta conv. 1° giugno 1875	„ 44,334,975 22	
Tesoro dello Stato c/ prestito di 644 milioni in moneta metallica (Convenzione 8 luglio 1881)	„ 108,488,231 82	
Azionisti a saldo azioni	„ 50,000,000 „	

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 200,000,000 „
Massa di rispetto	„ 30,295,000 „
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	„ 449,027,618 „
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 27,046,579 04
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 57,087,496 17
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 588,641,378 30
Partite varie	„ 196,443,783 96
Totale	L. 1,548,541,855 47
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 4,541,938 65
Totale generale	L. 1,553,083,794 12

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 32,405,718 50
Argento	„ 52,749,083 47
Bronzo nella proporzione dell'1 per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	„ 166,026 48
Biglietti consorziali	„ 80,871,679 50
Riserva	L. 166,192,507 95
Eccedenza del 10 0[0 delle valute divisionarie somministrate dal Tesoro c/ scudi d'argento (Convenzione 9 dicembre 1879)	„ 2,727,272 73
Biglietti di altri Istituti d'emissione	„ 3,215,355 61
Bronzo eccedente la proporzione dell'1 per mille	„ 77,714 52
Cassa	L. 172,212,850 81

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	1,669,920	L. 83,496,000 „
da L. 100	1,253,149	„ 125,314,900 „
da L. 500	307,754	„ 153,877,000 „
da L. 1000	85,622	„ 85,622,000 „
Somma		L. 448,309,900 „

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Voce	Numero	Importo
Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 6 da 20 e 28 da 10 scudi a L. 5 32		L. 2,128 „
da L. 25	N. 23,888	„ 597,200 „
da L. 40	„ 1,991	„ 79,640 „
da L. 250 della cessata Banca di Genova	„ 59	„ 14,750 „
da L. 1000 della cessata Banca di Genova	„ 24	„ 24,000 „
Totale		L. 449,027,618 „

Il rapporto fra il capitale L. 150,000,000 „ . . . . e la circolaz. L. 449,027,618 „ è di uno a 2 993

Il rapporto fra la riserva L. 166,192,507 95 { la circolazione L. 449,027,618 „ e gli altri debiti a vista . „ 27,046,579 04 } L. 476,074,197 04 è di uno a 2 865

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	Maggiore di 20 giorni	Minore di 20 giorni
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	4 0/0	5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	4 0/0	5 0/0
Per le anticipazioni su titoli e valori	5 0/0	
Per le anticipazioni su sete	5 0/0	
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	„	
Sui conti correnti passivi	2 0/0	

Prezzo corrente delle azioni	L. 2319 „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ 13 46

Le Sedi e le Succursali di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Castellammare, Catania, Livorno, Lucca, Messina, Modena, Piacenza e Vicenza sono autorizzate a scontare al 4 0[0 anche gli effetti con scadenza minore di giorni 20.

Roma, 31 ottobre 1881.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
DI VITERBO.

Bando per vendita giudiziaria.
(1ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di espropriazione forzata promosso dalla Regia Intendenza di finanza di Roma, in persona del signor ricevitore dell'Asse ecclesiastico di Viterbo, Vandano Sergio Calisto, domiciliato in Viterbo, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Contucci, delegato erariale, che lo rappresenta,

Contro

Borghesi Annunziata vedova del fu Francesco Bendia per sè, e qual madre ed amministratrice legittima della di lei figlia Domenica, domiciliata in Soriano nel Cimino, contumace,

Visto l'atto di precetto per l'esecuzione degli immobili di cui si tratta, notificato alla debitrice Borghesi Annunziata, tanto per sè, quanto come madre, tutrice e curatrice della minorenne di lei figlia Bendia Domenica fu Francesco, il 25 maggio 1880 dall'usciere della Pretura di Soriano nel Cimino, Andrea Mei, quale precetto venne il 1° luglio successivo trascritto al locale ufficio delle ipoteche;

Vista la sentenza di questo Tribunale pubblicata il 16, e registrata il 18 settembre 1880 al n. 1380, fog. 8, vol. 15, colla quale si autorizza la vendita al pubblico incanto dei fondi sottodescritti colle condizioni nella stessa riportate;

Visto che detta sentenza è stata nel 20 ottobre anno scorso notificata alla espropriata Borghesi a mezzo dell'usciere Mei Andrea, addetto alla Pretura di Soriano, e che fu inoltre, nel 24 novembre scorso, annotata in margine alla trascrizione dell'atto di precetto;

Visto nel decreto presidenziale in data 29 novembre prossimo passato, che fissa per l'incanto degli stabili di che trattasi l'udienza del 14 febbraio 1881, ore 11 antimeridiane;

Visto il verbale d'incanto infruttuoso del 14 detto che, ribassando di un decimo il prezzo d'incanto, fissava per un nuovo esperimento l'udienza del giorno 11 aprile 1881;

Visto l'altro verbale d'infruttuoso incanto del giorno 11 aprile 1881, col quale, per mancanza sempre di offerenti, fu ribassato di altri due decimi il prezzo d'incanto, fissandosi per un nuovo esperimento l'udienza del 23 giugno 1881;

Visto l'altro verbale 23 stesso giugno, col quale, sempre per mancanza di oblatori, fu ordinata la rinnovazione dell'incanto, col ribasso di un decimo, fissandosi per un nuovo esperimento la udienza del 15 settembre passato;

Visto nuovamente il verbale d'infruttuoso incanto in data 15 settembre, col quale, per mancanza di offerenti, fu ordinato ribassarsi di due decimi il prezzo d'incanto, e per un nuovo esperimento venne fissata l'udienza del 5 dicembre prossimo futuro,

Il sottoscritto cancelliere del Regio Tribunale civile e correzionale suddetto reca a pubblica notizia che alla pubblica udienza che si terrà da questo Tribunale il giorno 5 dicembre 1881, alle ore 10 antimeridiane, si procederà alla vendita degli stabili sotto descritti, ed alle condizioni pure in appresso riportate.

Descrizione degli stabili.

1. Terreno seminativo, posto nel territorio di Soriano nel Cimino, contrada Le Pantane, in mappa S. Eutizio, numero 337, coll'estimo di scudi 20 e bajocchi 84, della superficie di ettari 75 50, confinanti Luigi Giannotti, Confraternita della Disciplina e Centi, proveniente dal soppresso Convento degli Agostiniani di Soriano.

2. Terreno seminativo, vitato, posto in detto territorio, contrada Valle Vaschi, e mappa S. Eutizio, nn. 633, 634 sub. 1 e 2, 1404, confinante la strada consorziale, il fosso della Concia Giannotti ed altri.

Detti stabili sono gravati del tributo diretto verso lo Stato in lire 13 35.

Condizioni della vendita.

1. La vendita sarà effettuata in due separati lotti: il primo costituito dal terreno, contrada Le Pantane, pel prezzo di lire 397 88; il secondo costituito dal terreno Valle Vaschi, sul prezzo di lire 1629 35, a termini degli articoli 22, 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 di liquidazione.

2. La delibera sarà effettuata a favore del migliore offerente.

3. Il compratore entrerà in possesso a sue spese nel medesimo, e dal giorno in cui la vendita si sarà resa definitiva gli apparterranno le rendite con obbligo di pagare i pesi e le contribuzioni d'ogni genere.

4. I fondi saranno venduti a corpo e non a misura, e con tutti i diritti e le servitù sì attive che passive ai medesimi inerenti.

5. Qualunque offerente all'incanto deve aver depositato in danaro nella cancelleria di questo Tribunale l'importare approssimativo delle spese di incanto, della vendita e relativa trascrizione nell'approssimativa stabilita somma di lire 150 per il lotto 1° e di lire 600 per il lotto 2°, oltre il decimo del prezzo pel quale si apre l'incanto.

6. Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire dieci.

7. Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni richiamansi le disposizioni del Codice civile sulla vendita, e del Codice di procedura civile sull'esecuzione immobiliare.

Si avvisano i creditori iscritti di depositare in questa cancelleria, entro giorni trenta dalla notifica del presente bando, le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi, onde possa aver luogo il giudizio di graduazione, alla istruzione del quale fu delegato il giudice signor Bettanini.

Viterbo, 27 settembre 1881.

Il vicecanc. Balderi.

Registrato a debito a Viterbo il 27 settembre 1881, al n. 2519, fog. 6, vol. 18 giudiziali.

A ripetersi lire 2 40 di bollo e lire 1 20 di registro.

Il ricevitore Cencini.

Per copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta del delegato erariale signor Contucci.

Viterbo, 8 ottobre 1881.

Il vicecanc. A. Balderi.

Registrato a debito a Viterbo il 12 ottobre 1881 al num. 2681, foglio 28, vol. 18 atti giudiziali.

A ripetersi lira 1 20 di bollo e lira 1 20 di registro.

5850 Il ricevitore Cencini.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

Avviso.

Il giudice delegato alla procedura del fallimento di Valenti Augusto, conduttore dell'*Albergo d'Italia* in Roma, in via Quattro Fontane, n. 12, con ordinanza in data d'oggi ha convocato pel giorno 25 del venturo novembre, alle ore 11 antimeridiane, nella sala delle adunanze di detto Tribunale, i creditori di detto fallimento, i crediti dei quali sono stati verificati e confermati con giuramento, per deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 29 ottobre 1881.

5860 Giuseppe Figoli vicecanc.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

Avviso.

Il giudice delegato alla procedura del fallimento della ditta Luigi e Cesare fratelli Monaldi, tipografi in via delle Tre Pile, n. 5, con ordinanza in data d'oggi ha convocato pel giorno diciassette del venturo novembre, alle ore dieci antimeridiane, nella sala delle adunanze di detto Tribunale, i creditori di detto fallimento, i crediti dei quali sono stati verificati e confermati con giuramento, per deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 29 ottobre 1881.

5900 Il vicecanc. Gio. Politi.

BANCA ROMANA. Situazione al 10 del mese di Ottobre 1881

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 16,351,450 47
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 30,965,610 41	31,700,483 90	» 31,700,483 90
	id. id. maggiore di 3 mesi	» 734,873 49		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 332,490 55
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 3,075,633 96		» 5,512,741 90
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» 2,254,548 34		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» 182,559 60		
	Effetti ricevuti all'incasso	» »		
Crediti				» 13,996,735 53
Sofferenze				» 2,343,086 79
Depositi				» 7,343,255 »
Partite varie				» 6,065,841 62
			Totale	L. 83,646,085 76
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 924,478 68
			Totale generale	L. 84,570,564 44

PASSIVO.

Capitale	L. 15,000,000 »
Massa di rispetto	» 2,374,509 09
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa	» 44,620,387 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 869,630 48
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 9,115,333 24
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 7,343,255 »
Partite varie	» 3,722,118 91
Totale	L. 83,045,233 72
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 1,525,330 72
Totale generale	L. 84,570,564 44

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 10 del mese di ottobre 1881 (Regolamento art. 36).

Valore	Numero	Somma	Totale
da L. 50	161,280	8,064,000 »	L. 44,455,100 »
da L. 100	62 430	6,243,000 »	
da L. 200	7,733	1,546,600 »	
da L. 500	23,921	11,960,500 »	
da L. 1000	16,641	16,641,000 »	
Biglietti di piccolo taglio, cioè da L. 0 50, 1, 5, 10, 20			» 165,287 »
		Circolazione	L. 44,620,387 »

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 00 e la circolazione . . . L. 44,620,387 » è di uno a 2 805

Il rapporto fra la riserva L. 16,212,630 » { la circolazione L. 44,620,387 » e gli altri debiti a vista » 869,630 48 } L. 45,490,017 48 è di uno a 2 974

Prezzo corrente delle azioni	L. 1,140 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 5 0/0

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 10,000,000 »
Bronzo	» 131,500 47
Biglietti consorziali	» 6,196,440 »
Biglietti d'altri istituti di emissione	» 23,510 »
Totale	L. 16,351,450 47

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4 1/2 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	» id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 5 0/0
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 0/0

Roma, 24 ottobre 1881.

IL GOVERNATORE
B. TANLONGO.

Il Capo Contabile
P. Serventi.

5778

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura e delle lavorazioni della Casa penale di Tempio.

Nel giorno di lunedì 21 novembre p. v., alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo presso la Prefettura della provincia di Sassari l'incanto per l'appalto in un sol lotto del servizio del mantenimento dei detenuti, e del lavoro nella Casa penale di Tempio.

L'incanto sarà tenuto alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali e a quelle desunte dalla tavola inserta nel presente avviso.

Condizioni generali.

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 (edizione 1879), limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 9ª e 10ª della Tavola sottostante.

2. L'appaltatore dovrà somministrare alle guardie governative l'intiero vitto stabilito dalla tavola *B* del capitolato e dalle tavole annesse al regolamento 27 luglio 1873 per l'ordinamento del personale di custodia.

3. Il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 5ª della Tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 6ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verrà osservato il disposto dal titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, numero 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto. La stipulazione, la approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 6ª della Tavola non potranno essere minori di cinque millesimi, ossia di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui nell'articolo 69 dei capitoli d'oneri, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata, debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 7ª della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario, descritti nella Tavola *B* dei capitoli d'appalto sono quelli scritti a penna nella Tavola stessa, alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso l'ufficio di Prefettura.

9. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dal Ministero in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'art. 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di mercoledì 7 dicembre p. v., alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro otto giorni dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita annua del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della Tavola sottostante od un capitale in biglietti di Banca aventi corso legale corrispondente alla rendita stessa valutata al corso di Borsa. Il deliberatario, ommettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di cui è parola alla colonna 7ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicati nella colonna 11ª della Tavola, in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

TAVOLA.

Numero d'ordine dei lotti	PREFETTURA alla quale dovranno presentarsi le offerte	Stabilimento carcerario componente il lotto da appaltarsi	Durata dello appalto	Quantità approssimativa nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti per le quali l'appaltatore a termini dell'art. 3 del capitolato ha diritto alla diaria	Diaria fissata per l'asta	Importo del deposito per adire all'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione 1879, che regolano l'appalto: Parte dei capitoli	Disposizioni dei capitoli d'oneri: Tavole relative	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario: Quantità	Esemplari: Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sassari . . .	Casa di pena di Tempio,	Anni 5 dal 1° gennaio 1882	290,000	L. C. 1 03	2000	2000	Mantenimento e lavorazioni parte 1ª, titolo II della parte 2ª e parte 3ª, titolo unico.	B, E, H, M, O, P e Q, parte 1ª e 2ª, R parte 2ª, con le modificazioni apportate dal regolamento approvato con R. decreto 27 luglio 1873, nº 1511 (Serie 2ª).	5	11 25

Annotazioni — Nel caso che per future disposizioni legislative venisse sostanzialmente innovato il regime delle case di pena, sarà in facoltà delle parti contraenti o di divenire a nuovi accordi, o di sciogliere il contratto, mediante preavviso di tre mesi, senza però che nel caso di scioglimento l'appaltatore possa pretendere indennità di sorta.

Roma, 29 ottobre 1881. 5867 *Il Capo di Sezione*: GREMMO.

CAMERANO NATALE, Gerente. ROMA, Tipografia Eredi Botta.

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA per l'appalto della fornitura dei commestibili occorrenti alla Casa penale dell'Ambrogiana presso Montelupo Fiorentino, durante il triennio 1882-1883-1884.

In ordine a disposizioni del Ministero dell'Interno si procederà in questo ufficio di Prefettura, alle ore 10 ant. del giorno 16 novembre prossimo venturo, avanti l'ill.mo signor prefetto, o di un suo delegato, ad un pubblico incanto per l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto suindicato, ripartito in nove distinti lotti, giusta il seguente quadro:

Lotti	GENERI	QUANTITÀ d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	PREZZI D'ASTA per ogni genere	AMMONTARE della fornitura	
				per ogni genere	per ogni lotto
1	Pane bianco . . . Chil.	18000	0 41	7,380 »	38,660 »
	Pane pei detenuti sani »	92000	0 34	31,280 »	
2	Carne di vitella . . . »	»	»	»	17,550 »
	Carne di vaccina . . »	»	»	»	
	Carne di bue o manzo . »	13000	1 35	17,550 »	
3	Vino . . . . . . Ett.	270	34 »	9,180 »	9,930 »
	Aceto . . . . »	25	30 »	750 »	
4	Riso . . . . . Chil.	7000	0 55	3,850 »	5,250 »
	Fagiuoli e legumi secchi »	4000	0 35	1,400 »	
5	Paste di 1ª qualità . . »	3000	0 70	2,100 »	9,170 »
	Paste di 2ª qualità . . »	7000	0 60	4,200 »	
	Semolino . . . . . »	200	0 70	140 »	
	Farina di granturco . »	10500	0 26	2,730 »	
6	Patate . . . . »	14000	0 14	1,960 »	1,960 »
	Rape . . . . »	»	»	»	
	Erbaggi . . . . . . »	»	»	»	
7	Olio d'olivo per condim. »	1500	1 70	2,550 »	2,910 »
	Petrolio raffinato . . »	450	0 80	360 »	
	Olio d'olivo per illumin. »	»	»	»	
8	Burro . . . . »	250	3 20	800 »	6,310 »
	Strutto . . . . . . »	»	»	»	
	Lardo . . . . »	1500	1 80	2,700 »	
	Cacio . . . . »	1000	1 85	1,850 »	
	Latte di vaccina . Litri	»	»	»	
	Uova . . . . . Dozz.	1200	0 80	960 »	
9	Legna di essenza forte Mir.	15000	0 26	3,900 »	4,150 »
	Ceppi . . . . »	»	»	»	
	Carbone . . . . . . »	»	»	»	
	Paglia . . . . »	500	0 40	200 »	
	Foglie di granturco . »	100	0 50	50 »	
				Totale L.	95,890 »

Avvertenze.

1. L'appalto è subordinato all'osservanza delle condizioni e prescrizioni di che nel relativo capitolato, visibile presso questa segreteria nelle solite ore d'ufficio. Avvertendo che dalla somministrazione del vino di cui all'art. 30 del capitolato resta escluso il vino detto *fragola*.

2. L'asta sarà tenuta separatamente per ogni lotto col metodo della candela vergine e sotto l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

3. La durata dell'appalto è stabilita per anni tre, decorrendi dal 1° gennaio 1882 a tutto il 31 dicembre 1884.

4. L'asta sarà aperta sulla base del prezzo determinato per ogni genere, e le offerte in ribasso dovranno essere fatte sull'ammontare complessivo di ogni lotto, nè potranno essere inferiori a centesimi venti per ogni cento lire.

5. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno giustificare la loro idoneità e responsabilità mediante un certificato dell'autorità municipale, e produrre altresì un certificato d'immunità penale da rilasciarsi dall'autorità competente; dovranno inoltre comprovare di avere depositato presso la locale Tesoreria provinciale, a garanzia dell'asta, una somma di biglietti di Banca aventi corso legale equivalente al tre per cento dell'importare del lotto o lotti cui si faranno attendenti.

6. Il termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di prima aggiudicazione scadrà alle ore dieci antimeridiane precise del giorno 3 dicembre prossimo venturo. Sulla offerta di maggiore ribasso sarà tenuto l'incanto definitivo nel giorno ed ora da destinarsi con apposito avviso.

7. L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni cinque dal dì dell'incanto definitivo, o dal giorno in cui gli sarà data notizia che nel termine utile non fu presentata offerta di ribasso del ventesimo.

Non stipulando nel termine come sopra prefisso il contratto, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale che cederà a favore dell'Amministrazione.

8. In precedenza alla stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà giustificare di avere prestata una cauzione corrispondente al ventesimo dell'ammontare della sua impresa mediante vincolo di cartelle nominative del Debito Pubblico dello Stato, o col deposito di titoli al portatore dello stesso Debito valutato al corso di Borsa, oppure del corrispondente capitale nella Tesoreria provinciale di Firenze (Servizio della R. Cassa Depositi e Prestiti).

9. Tutte le spese d'asta, di contratto, copie, registro, bollo e quant'altre saranno a carico dell'appaltatore.

10. Il contratto pel Governo sarà valido soltanto dopo l'approvazione del Ministero dell'Interno.

Firenze, 28 ottobre 1881.

Il Segretario di Prefettura ff. di Segretario delegato
BRIZIO.

5892

MUNICIPIO DI CEPRANO

AVVISO D'ASTA per lo appalto della riscossione dei dazi governativi e comunali di consumo e tasse di occupazione suolo pubblico per l'anno 1882.

Sabato 19 novembre, alle ore tre pomeridiane, in questa municipale residenza, avanti il sindaco, o chi per esso, si procederà allo appalto di cui sopra.

Gli aspiranti dovranno presentare una sicurtà solidale di riconosciuta solvibilità e depositare lire trecento per spese d'asta, registro e relative, salvo liquidazione.

L'asta si aprirà sulla corrisposta di lire ventimila, e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire 100.

L'aggiudicazione seguirà col metodo delle candele a favore del migliore offerente, con le norme prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

L'asta sarà ritenuta deserta se non vi saranno state almeno due offerte.

Il tempo utile a presentare le offerte di aumento del ventesimo al prezzo della prima provvisoria aggiudicazione scade alle ore tre pomeridiane di domenica 27 novembre corrente.

L'appalto viene aggiudicato sotto la stretta osservanza delle leggi, regolamenti governativi, e più specialmente delle istruzioni Ministeriali 26 ottobre 1870, non che dei capitolati e regolamenti del comune che conferiscono il diritto di assumere legale ipoteca sui beni dell'appaltatore e sua sicurtà, atti tutti visibili in questa segreteria nelle ore di ufficio.

Per patto espresso il pagamento del prezzo di aggiudicazione si farà a domicilio dell'esattore comunale in dodici rate eguali scadenti il 20 di ciascun mese, in moneta legale, e con avvertenza che il rame sarà ricevuto nella proporzione del solo venti per cento.

Sulle somme non pagate a scadenza sarà dall'appaltatore dovuta la multa del 4 per cento; allo scadere dell'appalto dovrà dall'appaltatore buonificarsi il dazio pei generi rimasti invenduti nei pubblici esercizi.

Dalla Municipale Residenza, addì 1° novembre 1881.

5899 *Il Segretario comunale*: A. CARDELLA.

INTENDENZA DI FINANZA IN BRESCIA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite dei generi di privativa:

N. d'ordine	COMUNE in cui si trova la rivendita da conferire	Borgata o via	Numero a tenore dell'art. 118 del regolamento	Magazzino a cui trovasi assegnata per le leve	Reddito medio triennale
1	Travagliato . .	Chiesa	2	Brescia . . .	618 »
2	Maclodio . . .	Piazza	1	Brescia . . .	242 50
3	Cizzago	Paradiso . . .	1	Chiari . . .	212 57
4	Rivoltella . . .	S. Martino della Battaglia	2	Lonato . . .	200 »
5	Ono S. Pietro . .	Canale . . .	1	Breno . . .	84 12
6	Ono Degno . .	Vergine . . .	1	Vestone . .	51 55
7	Sellero	Piazza	1	Breno . . .	50 10
8	Comero	Santa	1	Vestone . .	48 75
9	Terzano	Piazza	1	Breno . . .	27 21

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Brescia, addì 20 ottobre 1881.

5803 *Per l'Intendente*: GRIGGI.

Citazione per pubblici proclami.

Avanti la Suprema Corte di cassazione sedente in Firenze,

Compariscono

I signori Carlo Bigatti, Luigi Vimercati, Amabile Terruggia e Luigi Cusani, rappresentati dai sottoscritti loro difensori in ordine a regolari mandati del dì 25 e 29 ottobre 1881, recogniti Strambio e Salvi, debitamente recogniti e legalizzati, tutti domiciliati elettivamente in Firenze presso e nello studio del sottoscritto avvocato Francesco Morghen,

Contro

I signori Luigi Belossi, Angiolo Benzoni, Gaetano Andreoli, Tito Inghilesi, Giulio Hamsolm, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsolm, Aronne Lattis, Isacco Sacerdoti, Ulrico Geisser in proprio e come rappresentante la Banca U. Geisser, Carlo Pavoli, Giulio Koenigswarter, Ernesto Ippolito Prevost, Carlo Maurizio Raimond Durand, Valentino Mac Sorney, Enrico De Cintré, Giuseppe Francesco Gassin, Enrico e Alberto Nicolas, Antonio De Rudematten, Eugenio Humbert, Francesco Malfatti, Edoardo De Pury, Enrico Texeira de Mattos, Giovanni Cameroni, Niccolò Papadopoli, Giuseppe Lattes. Francesco Biagini, e tutti gli ignoti portatori delle azioni Trentennali, Privilegiate Senesi, Ordinarie o Comuni della Società delle Strade Ferrate Romane.

Premesso in Fatto,

Il Governo Italiano con la convenzione del 17 novembre 1873, e con gli atti addizionali del dì 21 novembre 1877 e 29 aprile 1879 stipulò con i rappresentanti della Società delle Strade Ferrate Romane il riscatto della rete ferroviaria spettante a quella Società, e tal riscatto fu approvato con la legge 29 gennaio 1880.

Concetto generale di siffatta operazione si fu che lo Stato riscatterebbe le azioni componenti il capitale sociale di quella Società, che gli verrebbero presentate entro tre anni dal 1° gennaio 1881, dando, per ciascuna delle azioni già Livornesi lire 23 10 di rendita del consolidato cinque per cento italiano, per ciascuna delle azioni così dette Trentennali e Privilegiate Senesi lire dieci di rendita del detto consolidato, e finalmente per ogni azione Comune e Ordinaria lire 7 50 di rendita. Sostituitosi, per mezzo di questo riscatto delle singole azioni componenti il capitale sociale, agli azionisti, diveniva di per se stesso possessore della rete sociale, e limitando a tre anni il termine utile ai singoli azionisti per ottenere il riscatto (poichè dichiaravansi perente tutte quelle che entro il triennio non si fossero presentate), il prezzo della rete non era determinato in una cifra concreta e precisa, ma solamente in relazione al numero delle azioni che entro quel limite di tempo verrebbero presentate dagli individuali loro possessori.

Lo scopo di questo riscatto quello si fu di ovviare al fallimento della Società ridotta nel 1873 a tali condizioni da farne ritenere prossima la catastrofe finale, con onta del credito italiano all'estero, ove allora trovavansi collocate molte azioni.

La differenza notata nel prezzo del riscatto delle singole azioni palesa che il capitale azionario della Società delle SS. FF. RR. era diviso in azioni di varia indole. Infatti per il trattato di fusione del 22 giugno 1864, quattro sono le categorie delle azioni della Società riscattata, corrispondenti appunto alle quattro Società che si fusero:

le Livornesi, cui il Governo aveva garantito il capitale nominale di lire 500, e un annuo interesse del 5 per cento;

le Trentennali, che al seguito dell'atto in virtù del quale furono emesse godevano dello interesse del 6 per cento e dello ammortamento in trenta anni, interesse ed ammortamento che doveva essere prelevato per preferenza e privilegio alle azioni Ordinarie, sopra i prodotti netti dello esercizio, e sopra i fondi provenienti dalle garanzie degli Stati italiani;

le Privilegiate Senesi, alle quali nel citato contratto di fusione si accordò ai portatori delle medesime in preferenza e per speciale privilegio un'annua rendita di lire 25, dimodochè fosse garantito un *minimum* di un cinque per cento di interesse, ridotto poi al quattro per cento durante il periodo delle costruzioni per effetto della convenzione del 23 novembre 1864 e della legge 14 maggio 1865, con che per altro le somme che per effetto di tal privilegio fossero soprappagate oltre la rendita comune, fossero in seguito ritenute e compensate quando i dividendi delle azioni Comuni giungessero a superare la somma di lire italiane 25 ciascuna;

Le azioni Ordinarie cui lo statuto accordava il 5 per 100 d'interesse, e il rimborso del capitale alla pari come alle Privilegiate, con un sistema di ammortamento e di azioni di godimento, del quale non occorre tenere in questa sede più ampio discorso.

Quando fra il Governo e la Società si erano intraprese le trattative pel riscatto, il Governo non aveva pel trattamento di tutte queste azioni fatta che una sola distinzione; per le azioni Livornesi, a causa della propria garanzia a favore delle medesime, consentì di convertirle in lire 23 10 di rendita; per tutte le altre offrì un identico trattamento, ossia di riscattarle tutte contro lire 7 50 di rendita per ciascuna. Ma nelle ulteriori trattative venendogli rappresentato che le azioni Trentennali e le Senesi venivano tassate al corso di Borsa più altamente delle azioni Comuni, si lasciò indurre ad accordare lire 10 di rendita, a vece di sole 7 50, pel riscatto di ciascuna azione Privilegiata, cioè Trentennale e Senese.

Siccome poi nelle assemblee sociali, nelle quali si era deliberato sulla proposta del Governo, erano già insorte diverse e contraddittorie pretese e proteste in ordine al reparto della rendita che il Governo avrebbe dovuto corrispondere, così questi volle pattuire e pattuì che sarebbe rimasto completamente estraneo a tali contestazioni.

La controversia del reparto della rendita, abbandonata così alla Società, sollevava gravi e importanti quistioni per la enormità delle conseguenze nei riguardi delle singole categorie di azionisti, a seconda che fossero accolte piuttosto le pretese di una che di altra di quelle categorie.

Conviene qui avvertire che, volgendo alla peggio gli affari della Società, già fino dall'anno 1866 erano stati sospesi i pagamenti della rendita promessa ai possessori di azioni Trentennali e di azioni Senesi; anzi non andò guari che vennero pure sospesi ai portatori delle obbligazioni.

In presenza adunque della convenzione di riscatto 17 novembre 1873, la quale assicurava alla Società un importo complessivo, che non solo non superava in benchè menoma parte il capitale azionario, ma ben anche rappresentava una minima parte del capitale stesso, i possessori di azioni Comuni sostenevano che in tale stato di cose non era luogo a parlare di privilegi per le azioni Trentennali e Senesi, quali privilegi erano loro stati accordati solamente sui prodotti netti, ossia sulle rendite della Società; e che perciò, senza distinzione di categorie, tutti gli azionisti dovevano partecipare in eguale misura fra di loro al reparto della rendita che sarà data dal Governo. Invece i possessori delle azioni Trentennali pretendevano che dalla rendita complessiva che sarà data dal Governo si doveva anzitutto prelevare quanto occorresse per pagare integralmente il capitale nominale delle loro azioni non ancora state ammortizzate con più il frutto del capitale stesso in ragione del 6 per 100 all'anno dal 1866 fino al predetto integrale loro soddisfacimento. Alla loro volta poi i possessori di azioni Senesi pretendevano che dall'importo complessivo della ripetuta rendita che verrà data dal Governo si dovesse prelevare quanto bisognasse per assicurare a ciascuna delle loro azioni una rendita annua di lire 25, a far tempo dalla sospensione del pagamento della rendita stessa, cioè dall'anno 1866 fino all'anno 1964, data della durata della concessione.

In sostanza la disputa fra le diverse categorie di azionisti a questo si riduceva: se i privilegi accordati statutariamente ai possessori di azioni Trentennali e Senesi, sugli utili della Società, potessero e dovessero, in difetto di utili, esercitarsi sullo stesso capitale azionario a tutto danno delle azioni Comuni.

Questa quistione non era nuova; infatti, quando per le disastrose condizioni della Società fu nel 1866 sospeso il pagamento degli interessi alle azioni Senesi e alle azioni Trentennali, le Senesi prima, le Trentennali in seguito, giudizialmente richiesero dalla Società che loro fossero pagate, se utili non vi erano, col capitale. Ma queste istanze furono rigettate dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza 3 luglio 1867, confermata da questa eccellentissima Corte Suprema con decreto 25 maggio 1868; nonchè con altra sentenza della Corte d'appello del 20 ottobre 1871 confermata dal decreto di questa Corte Suprema del 27 marzo 1872.

Portata la questione del riparto della rendita data nel riscatto avanti il Tribunale civile ff. di Tribunale di commercio di Firenze, i ricorrenti possessori di azioni comuni sostennero:

1° Che in una liquidazione con perdita di capitale tutti gli azionisti dovevano avere egual trattamento, poichè i privilegi sui quali le pretese degli azionisti Trentennali e Senesi si basano non erano stati accordati che sopra gli utili, e solo si sarebbero potuti esercitare oggi se col riscatto fosse disponibile un sopravanzo oltre il capitale azionario;

2° Che la esclusiva esercibilità dei pretesi privilegi sugli utili, e in quanto utili vi fossero, era ormai definitivamente decisa dalle sentenze che abbiamo accennate di sopra;

3° Che gli interessi maturati dopo il 1866 erano prescritti sia per il disposto dell'art. 2144 del Codice civile, sia per l'art. 11 dello statuto sociale;

4° Che le pretese degli azionisti Privilegiati dirette ad ottenere un trattamento di favore e di privilegio sulla rendita, che sarà data dal Governo in correspettivo del riscatto, contraddicevano alla lettera e allo spirito delle deliberazioni sociali che avevano servito di base alla convenzione 17 novembre 1873 col Governo, e distruggevano radicalmente il carattere di questo atto, il quale non era altro che un compromesso di equità;

5° Che perciò stesso ove per ipotesi una differenza di trattamento volesse accordarsi ai Trentennali o ai Senesi, doveva sempre limitarsi a farli esclusivamente beneficiare del maggior riscatto che per essi dava il Governo, rilasciando a loro beneficio le lire 10 di rendita per cui sono riscattate.

Dell'esito della causa avanti al Tribunale basta accennare questo, che con sentenza del dì 31 dicembre 1880 accolse in parte le pretese degli avversari. Perciò la questione fu portata dagli azionisti Comuni in appello avanti la Corte di appello di Firenze, ove per altro si resero in parte principalmente, ed in parte incidentalmente appellanti anche i possessori delle azioni Privilegiate Trentennali e Senesi. Discussa la causa avanti la Corte, furono riproposte le domande e le eccezioni già dedotte avanti al Tribunale.

La Corte decise la causa con la sentenza del dì 23 luglio 1880, registrata il 25 detto, n. 2433, notificata il 5 e 6 di agosto. Essa ritenne:

1° Che la convenzione del riscatto non poteva apprendersi come il riscatto delle singole azioni, ma come una propria e vera vendita del patrimonio sociale, il cui prezzo era relativamente determinato dal numero delle azioni che si presenterebbero per operarne il riscatto a lire 10 o a lire 7 50 rispettivamente;

2° Che le azioni Trentennali avevano il diritto di percepire gli interessi di lire 30 annui dal 1° ottobre 1866 in cui erane stato sospeso il servizio, fino al 31 dicembre 1873 (giorno al quale si retrotraeva con la cessione del patrimonio sociale lo scioglimento della Società) anche sul capitale se utili da dividere non vi fossero, e nonostante che fosse decorso il quinquennio senza che fossero stati domandati. E poichè era stata dedotta la eccezione della cosa giudicata da questa Corte nel 20 ottobre 1871 e dalla Corte di cassazione nel 27 marzo 1872, le quali sentenze avevano deciso che il privilegio poteva esercitarsi sugli utili soltanto, osservò che quelle sentenze non erano intervenute fra le stesse persone, e avvertì che avevano soltanto esaminata la disputa se i Trentennali fossero soci o obbligatari;

3° Che gli azionisti Trentennali non potevano nel caso di liquidazione della Società pretendere il rimborso del capitale nominale alla pari sul capitale sociale, perchè la garanzia incondizionata di restituzione del capitale non si legge negli atti da cui trae origine il privilegio accampato dai Trentennali;

4° Che le azioni Senesi debbono conseguire, in mancanza di utili, a carico del capitale sociale gli interessi non stati loro corrisposti fino a tutto il 1873; ricorrendo anche per questi interessi che non potessero dirsi prescritti; e non potendo anche per essi utilmente invocarsi la cosa giudicata nascente dalla sentenza di questa Corte del 26 giugno 1867 perchè intervenuta fra persone diverse dagli attuali contendenti;

5° Che le azioni Senesi non potevano pretendere la rendita di lire 25 dopo il 31 dicembre 1873.

Così giudicando la Corte rigettò in parte le domande degli azionisti Trentennali e già Senesi; tuttavia menando loro buono che avessero diritto a prendere sul capitale rappresentato dal riscatto delle azioni Trentennali, Senesi e Comuni ed in preferenza alle azioni Comuni gli interessi decorsi dal primo aprile 1866 al 31 dicembre 1873 aggravò enormemente la mano sulle azioni Comuni.

E perciò sentendosi i signori Carlo Bigatti, Luigi Cusani, Amabile Terruggia e Luigi Vimercati, tutti comparsi nei passati giudizi di primo e secondo grado, quali possessori di azioni Comuni, lesi dalla medesima, ricorrono alla Corte suprema e domandano la cassazione del giudicato della Corte di appello di Firenze nelle parti loro contrarie, con tutte le pronunzie e dichiarazioni di rito pei seguenti mezzi e motivi:

Primo motivo.

Violazione degli articoli 1952 *e* 1717 *del Codice civile e* 149 *del Codice di commercio e dell'articolo* 360-361 *del Codice di procedura civile.*

Non pone in dubbio la sentenza denunziata che ove si avesse ad attendere per la estensione del privilegio accordato alle azioni Trentennali al secondo paragrafo della risoluzione del 1862 codesto privilegio non avrebbe potuto esercitarsi che sugli utili netti; ritiene però che codesto paragrafo è meramente dimostrativo, e che il privilegio sia stato incondizionatamente accordato su qualunque attività sociale quando si disse che si creavano 22,000 azioni Privilegiate del capitale nominale di 500 lire, producente l'interesse del 6 per cento con ammortamento in 30 anni; e ritiene pure che utili netti nel senso in cui gli indica il secondo paragrafo di quella risoluzione vi fossero nel periodo che corse fra il 1866 e il 1873.

In ambedue queste proposizioni è però caduta in errore di diritto, corrispondente alla violazione degli articoli 1952, 1717 del Codice civile.

Per ritenere infatti che la espressione " azioni Privilegiate „ avesse per se sola il significato giuridico di prelazione su tutto l'attivo sociale, di guisa che il modo di esercitarla indicato nel secondo paragrafo della risoluzione del 1862 fosse da apprendersi come dimostrativo, occorrerebbe che la qualifica di " Privilegiate „ date alle 22,000 azioni avesse per disposizione di legge un significato proprio. I privilegi, lo dice chiaramente l'art. 1952 del Codice civile, sono creati dalla legge, e i contraenti non possono crearne di quelli che la legge non riconosce.

I soci contraendo fra loro possono stabilire la parte di ciascuno nei guadagni o nelle perdite, e con queste pattuizioni costituire una prelazione (impropriamente chiamata privilegio); ma dipendendo in tal caso la estensione della prelazione dalla pattuizione specifica ed espressa che se ne faccia, perchè il Codice all'art. 1717 la sanziona nel modo e termine con cui viene stipulata, codesto modo e termine la delimitano, e non possono senza violazione della legge essere appresi come dimostrativi.

La prima proposizione pertanto è viziata dalla sostituzione del concetto di privilegio legale nel senso giuridico della parola indicato nell'art. 1952 del Codice civile, a quello che doveva tenersi a guida di una prelazione costituita in ordine all'art. 1717 del Codice civile.

La seconda proposizione poi è viziata dalla violazione dell'art. 149 del Codice di commercio. La Corte di appello disse che utili netti e sovvenzioni governative vi erano state, ma che la parte della Società rappresentata dalle azioni Comuni, quella cioè che la sentenza faceva debitrice del pagamento verso i Trentennali, volontariamente avevali affetti alla prosecuzione dei lavori o all'estinzione di sue passività. Ma doveva avvertire che cotale affezione era stata deliberata e approvata dall'assemblea generale e quindi obbligatoria anche per gli azionisti Trentennali, onde avendone insieme agli altri soci consentita la distrazione, non potevano oggi riprenderli dal capitale sociale e sostenere che vi erano utili quando avevanli invece spesi nelle urgenze sociali.

Arroge che quelle spese erano per la Società obbligatorie, indipendentemente dalla deliberazione sociale. E poi chi non sa che utili non vi sono se non dopo ed in quanto siasi dato soddisfacimento ai pesi corrispondenti?

Al postutto l'argomento è affatto irrilevante in se stesso e incapace quindi di giustificare la sentenza. Esso avrebbe avuto valore se oltre il capitale azionario vi fosse stato a distribuire un avanzo qualunque di utili. Allora si sarebbe potuto sostenere, forse con buon fondamento, che quegli utili i quali non furono distribuiti agli azionisti privilegiati alle debite scadenze, si dovessero assegnar loro almeno ora, dacchè ne viene constatata la esistenza.

Ma ben altra è la condizione delle cose, come la Corte non ha potuto disconoscere. Se quegli utili che si dicono avere esistito non furono distribuiti agli azionisti privilegiati, non lo furono nemmeno ai possessori di azioni Comuni, e ad ogni modo oramai non esistono più, e il fatto sta che ora non si tratta di ripartire che parte del capitale sociale. Che relazione, che nesso vi è fra le due proposizioni della sentenza denunciata: la prima: " vi furono utili e non furono distribuiti „; la seconda: " dunque si compensi la mancanza di questi utili con altrettanta parte del capitale sociale? „ Questa motivazione è evidentemente viziosa, e nei suoi effetti equivale a mancanza di motivazione lasciando ingiustificato il giudicato.

Secondo motivo.

Violazione dell'art. 141 *e nuova violazione dell'art.* 149 *del Codice di commercio.*

Questa violazione è stata commessa due volte dalla R. Corte di appello, quando cioè attribuì ai Trentennali il diritto di conseguire gl'interessi a carico del capitale e quando lo attribuì ai Senesi:

a) La sentenza denunziata ritenne che col patto costitutivo delle azioni Trentennali si stabilisse a favore di queste a stralcio dei benefizi sperabili dall'impresa un interesse fisso di lire 30 da corrispondersi durante il periodo delle costruzioni sul capitale e con le prime rendite del capitale già impegnato nell'impresa, e che tal fatto è legittimo. Ammettasi pure per un momento che il patto fosse stabilito come lo suppone la sentenza; questo patto però non può essere esercitato che durante la vita della Società. Nel caso attuale gli interessi che si reclamano dai Trentennali non furono pagati pria dello scioglimento della medesima avvenuto con l'alienazione del patrimonio sociale; il diritto a percepirli non che sul capitale, sulle rendite, fu tolto con le deliberazioni sociali che vennero approvate col decreto 11 ottobre 1866 e con la legge 28 agosto 1870, dagli stessi Trentennali invocate. L'art. 141 sarebbe stato deducibile se gli azionisti Comuni avessero richiesto ai Trentennali interessi pagati loro sul capitale sociale; ma è male invocato e viziosamente applicato quando dalla disposizione che non vieta di pagare gli interessi sul capitale durante il periodo delle costruzioni, si induce il diritto a conseguire quelli che non furono corrisposti, quando estinta la Società non vi sono più costruzioni da fare. Quindi se la Società gli avesse pagati durante lo spazio delle costruzioni erano ben pagati, ma oggimai che non furono pagati, non possono, sciolta la Società, essere richiesti e accordati, perchè oggi, dopo lo scioglimento della Società, non vi sono costruzioni da fare.

Che se poi, come nel caso attuale, il loro pagamento dipese da una deliberazione sociale obbligatoria per tutti, anche per quelli a cui il pagamento degli interessi sul capitale era stato (in ipotesi) promesso, non poteva la Corte d'appello, senza violazione dell'articolo 149, attribuire ad essi il diritto di percepirli sul retratto del patrimonio sociale;

b) La Corte d'appello per accordare agli azionisti Senesi il diritto di conseguire quella rendita che non fu loro corrisposta dal 1866 al 1873, decise che fosse ad esse, col trattato di fusione del 1864, garantito dalle azioni Comuni un interesse minimo pagabile anche sul capitale, rilevandolo dalle espressioni usate in quel trattato, e dalla occasione per la quale fu imposto dai Senesi, che con l'atto di fusione importavano nella Società una linea in pieno esercizio. Ma sia pure che volesse ammettersi che durante la vita della Società il pagamento di quell'annua rendita potesse farsi sul capitale in difetto di utili, lo che non crediamo, e non fu durante la vita sociale ammesso dall'autorità giudiciale, la sentenza avrebbe, anche in riguardo alle Senesi violato gli articoli 149 e 141 del Codice di commercio.

Fosse pur vero che i Senesi avessero potuto esigere l'annua rendita loro garantita *quocumque modo*, anche se non vi erano utili, dal momento che nelle deliberazioni con cui approvarono le convenzioni del 1866 e del 1870 accordarono che quell'annua rendita non fosse loro pagata per il periodo indicato in quelle convenzioni, ogni diritto a ripeterla dalla liquidazione per gli anni in cui non fu loro pagata venne meno, per la obbligatorietà di quelle deliberazioni di fronte a tutto il corpo sociale, obbligatorietà che fu totalmente disconosciuta dalla Corte con violazione dell'articolo 149.

Concesso anche che ai Senesi si potesse, durante le costruzioni, pagare l'annua rendita col capitale in mancanza di frutti, dal momento che non sono state pagate quelle rendite fino al 1873, epoca in cui cessarono le costruzioni sociali per l'alienazione della rete ferroviaria, non possono farsela oggi pagare a carico del capitale.

L'articolo 141, come già avvertimmo, dichiara non vietato il pagamento di interessi a carico del capitale finchè perdura lo spazio delle costruzioni; ne vieta pertanto il pagamento cessato codesto periodo, e la sentenza ordinando dopo il 1873 il pagamento di codesti interessi ha violato anche l'articolo 141.

Terzo motivo.

Violazione degli articoli 1351 *e* 1352 *del Codice civile.*

Anche questa violazione è stata commessa dalla sentenza denunziata due volte, rapporto cioè alle azioni Trentennali alle azioni Senesi:

a) Gli azionisti Comuni comparsi in giudizio sostennero che la pretesa dei Trentennali di conseguire l'interesse annuo di 30 lire sul capitale sociale quando utili non vi fossero era stata definitivamente decisa e rigettata dalla cosa giudicata, nascente dalla sentenza della Corte d'appello del 20 ottobre 1871 e al decreto della Cassazione del 27 marzo 1872 nella causa Levi.

La Corte d'appello ha respinto codesta eccezione di cosa giudicata per due ragioni: 1° perchè la causa Levi fu agitata fra persone diverse da quelle che oggi si contendono; 2° perchè il soggetto della disputa era diverso.

Non dissimula la sentenza denunziata che le due ditte Levi convennero la Società tutta nella sua legittima rappresentanza, ma soggiunge, ad effetto di eludere la conseguenza giuridica di questo fatto, che la Società è un Ente ben distinto da singoli azionisti oggi contendenti, i quali perciò non erano rappresentati in quel giudizio. Ora nulla di più erroneo di ciò nel senso in cui lo disse la Corte. La Società per mezzo dei suoi rappresentanti, durante la vita della Società, rappresentava l'interesse di tutto il corpo sociale, e di tutti gli azionisti. Quindi quella lite fu agitata fra le due ditte Levi, portatrici delle azioni che possedevano, e tutto il corpo degli azionisti nella sua legittima rappresentanza; e così tutte quante le azioni erano rappresentate e comparse in quel giudizio.

Non meno erronea fu la risposta della Corte, quando disse che quella questione che allora si agitò non era identica all'attuale.

Le due ditte Levi pretendevano di essere creditrici degli interessi, e sostenevano che dovevansi loro corrispondere, anche se utili non vi fossero, volendo essere ritenute anzichè come azionisti, come obbligatari. Cosa sostengono oggi i Trentennali se non se di voler essere pareggiati agli obbligatari ripetendo il capitale integrale, e gli interessi? Quando ciò che essi richiedono è precisamente quello che loro perverrebbe e che potrebbero richiedere se fossero obbligatari, menar loro buono di eludere la nostra eccezione della cosa giudicata perchè cambiano il condannato nome di obbligatari in quello di azionisti privilegiati, è un cadere in un errore evidente. Allora come addesso è l'efficacia del patto che si controverte, è la sua estensione che cade oggi, come cadeva allora, in disputa, e se allora fu detto che il patto non poneva i Trentennali nella condizione di obbligatari, non possono tornare, sia pure con nome diverso, a pretendere ciò che come obbligatari non poterono ottenere perchè il patto non accordava loro i diritti che accampavano, e che sono precisamente quelli che vogliono far valere nel presente giudizio. Laonde la Corte di merito a torto respinse l'eccezione della cosa giudicata, dedotta dagli azionisti Comuni contro i Trentennali;

b) Contro gli azionisti Senesi i Comuni eccepirono la cosa giudicata nascente dalla sentenza della Corte di appello del 26 giugno 1867.

Per respingerla la sentenza denunziata rispose al solito che non vi era identità di persone, e soggiunse che questo bastavale per non essere vincolata a seguirne gli apprezzamenti: ma se fra le persone che contendevano allora, ed erano alcuni azionisti Senesi, e tutto il corpo sociale rappresentato legalmente, e le persone che contendono oggi e che sono gli azionisti tutti, non vi ha identità di persona, non sappiamo ove vorrà trovarsi, quando la disputa agitatasi in passato e decisa coll'indicata sentenza, intervenne in una causa nella quale, come nella presente, si trattava di azioni non nominali, ma al portatore, e quando la causa si era agitata in contraddittorio dei rappresentanti legittimi di tutta la massa degli azionisti. Data quindi la identità di persona, che è impossibile giuridicamente negare, è certo che la eccezione della reiudicata nascente da quella pronunzia era giuridicamente fondata, perchè non poteva dubitarsi della identità della domanda e della causa di domandare fra la lite già decisa e quella ora portata innanzi ai Tribunali.

E questa violazione della cosa giudicata è tanto più meritevole di censura perchè quelle sentenze che impedirono agli azionisti Trentennali e Senesi di pretendere durante la vita della Società l'interesse sul capitale, servirono di base ai calcoli che gli altri azionisti dovevano fare nella occasione di deliberare il riscatto delle loro azioni.

La cosa giudicata colle anzidette sentenze Modigliani e Levi venne ulteriormente violata dalla denunciata sentenza col pronunciare che nel periodo 1866 al 1873 vi sono stati utili da distribuire, mentre quelle sentenze dissero precisamente il contrario, e perciò solo rigettavano le istanze degli azionisti Senesi e dei Trentennali.

Quarto motivo.

Violazione dell'articolo 2144 *del Codice civile e dell'articolo* 11 *dello statuto sociale della Società delle Strade Ferrate Romane.*

Gli azionisti Comuni avevano sì agli azionisti Trentennali che a quelli Senesi opposto che gli interessi dei primi e la rendita dei secondi erano prescritti per essere decorso il quinquennio dal giorno in cui, ammesso che gli potessero conseguire sul capitale o che utili vi fossero, gli avrebbero dovuti richiedere; per cui dopo il 1878 la domanda loro non era ammissibile per nessuna delle annate decorse dal giorno in cui non ne furono più loro corrisposti.

La Corte disse non fondate quelle eccezioni di fronte all'articolo 11 dello statuto, perchè la scadenza di cui parla quell'articolo non può ritenersi venuta se non quando il corpo sociale, nello approvare il bilancio annuale, ha assegnato i fondi per quel pagamento; la disse poi non fondata di fronte all'articolo 2144 del Codice civile perchè le deliberazioni sociali con le quali furono approvate le convenzioni stipulate col Governo nell'11 ottobre 1866 e 30 settembre 1868 importano ad un tempo il riconoscimento del debito e dilazione del termine al pagamento.

Basta leggere l'articolo 11 dello statuto, e porlo a confronto con la forma che hanno i tagliandi delle azioni per rilevare la patente violazione di quell'articolo che dice " che cinque anni " dopo la scadenza degli interessi dovuti semestralmente resta perenta " ogni azione diretta ad ottenerne il " pagamento. „

Quest'articolo non ha bisogno di interpretazione, parla di scadenza; questa è statutariamente fissata, come è statutariamente determinata la perenzione di ogni azione per ottenere qualsiasi interesse decorso il quinquennio.

Quanto poi alla violazione dell'articolo 2144 dalla Corte invocato per negare anche la prescrizione del semestre del 1° ottobre 1866, la ci sembra patente, perchè se è vero che quando vi è riconoscimento del debito o dilazione al pagamento non corre la prescrizione, non è men vero che la certezza del

diritto non equivale a riconoscimento del debito, e la convenzione di non esigere per un determinato tempo una annualità non equivale a dilazionarne la esazione, ma ad abbandonare l'annualità per quel tempo; e quelle deliberazioni si limitarono appunto a riconoscere che eranvi azioni cui corrispondere dovevasi un interesse, e che si conveniva di sospendere il pagamento di quella annualità per un periodo relativamente determinato, ma che certo non era decorso al 1873.

Quinto motivo.

Ancora difetto di motivazione e conseguente violazione dell'art. 360, num. 6 Codice di procedura civile.

I ricorrenti a miglior appoggio della loro tesi avevano richiamata l'attenzione della Corte d'appello sul tenore delle deliberazioni sociali che servivano di base alla convenzione di riscatto 17 novembre 1873, e colle quali si era persino condizionato l'assenso al riscatto a che gli azionisti Comuni non dovessero ottenere in alcun caso meno di quanto il Governo aveva offerto pel riscatto delle loro azioni; nonchè sulla forma del riscatto e sopra diverse altre circostanze concomitanti di esso. Tutto ciò era necessario prendere in seria considerazione per formarsi un concetto esatto dell'intenzione che aveva presieduto a quelle deliberazioni e dei diritti ed obblighi che ne dovevano derivare alle diverse categorie di azionisti, e quindi della situazione giuridica degli uni dirimpetto agli altri. La Corte non fece neppur motto di queste considerazioni, nemmeno per quanto occorreva di far conoscere che esse non le erano sfuggite e che le aveva prese in esame. Con ciò mancò al debito di una esatta motivazione, e autorizza il timore che non abbia ponderata la causa sotto tutti i suoi aspetti, e quindi incorse nella violazione del testo di legge sopra invocato.

Sesto motivo.

Violazione della legge 14 maggio 1865, n. 2279, e degli obblighi ai quali fu alligata l'approvazione del trattato di fusione.

La Corte, dopo avere ritenuto in fatto che all'epoca del riscatto non erano ancora compiute le costruzioni, accordò alle azioni Privilegiate Senesi, nonostante la impugnativa degli azionisti Comuni, la rendita annua pel periodo corso dal 1866 al 1873; ammettasi che ciò fosse giusto, tuttavia non poteva accordargliela che nella misura del 4 per 100 anzichè del 5 per 100.

Il Governo non approvò l'atto di fusione del 22 giugno 1864 che sotto la osservanza del patto combinato nell'atto addizionale del 23 novembre 1864, e questo patto chiaramente diceva che durante il periodo delle costruzioni la rendita promessa alle Senesi in lire 25 doveva essere durante il periodo delle costruzioni ridotta a lire 20.

Nella resistenza che ad ogni soprareparto in favore delle Senesi contrapponevano gli azionisti Comuni, la Corte, quando voleva scendere ad accogliere in parte le pretese dei Senesi, non poteva mai senza violare la legge indicata e gli atti ad essa relativi accordare a questi una rendita di lire 25, ma una rendita di lire 20.

Per questi motivi i comparenti chiedono la cassazione della sentenza della Corte Reale d'appello del 13-23 luglio 1881, registrata il 28 detto, reg. 91, fog. 5, n. 2433, con lire 48, nella parte investita dai motivi stessi con tutte le dichiarazioni pedisseque alla cassazione che verrà decretata.

Fatto a Firenze, questo dì 31 ottobre 1881.

Avv. Antonio Mosca.
Avv. Francesco Morghen.

Certificato del fatto deposito a norma dell'art. 521 del Codice di procedura civile — ivi — " Amministrazione del " Demanio e della tasse sugli affari. " Ufficio di Firenze, numero progres- " sivo della matrice 1066. „ Ricevo dal signor avv. Francesco Morghen per conto di Carlo Bigatti, Luigi Cusani, Annibale Terruggia e Luigi Vimercati, lire centocinquanta per ricorrere in Cassazione dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze, 13-23 luglio 1881, favorevole ad alcuni detentori di azioni Trentennali e Senesi delle Ferrovie Romane. — Oggi 30 ottobre 1881. — Il ricevitore Tappari.

Avv. Antonio Mosca.
Avv. Francesco Morghen.

Elenco *degli atti e documenti che si uniscono al presente ricorso:*

I. Certificato del fatto deposito sopra trascritto;

II. Sentenza denunciata sopracitata col sunto referto di fattane notificazione nei giorni 5 e 6 agosto, e atti correlativi;

III e IV. Le due procure dei ricorrenti ai sottoscritti difensori in data 25 e 29 ottobre 1881 sopraindicate;

V. Fascicolo contenente: 1. *Gazzetta Ufficiale del Regno* 24 luglio 1880. — 2. Comparsa conclusionale Bigatti avanti il Tribunale. — 3. Id. Balossi id. — 4. Id. Koenigswarter id. — 5. Id. Hamsolm id. — 6. Id. Cameroni id. — 7. Id. Geisser id. — 8. Note defensionali Koenigswarter id. — 9. Id. id. id. — 10. Id. Bigatti id. — 11. Id. Balossi id. — 12. Id. Bigatti id. — 13. Id. Hamsolm id. — 14. Decreto della R. Corte d'appello di Firenze 8 gennaio 1881. — 15. Appello Bigatti 17 gennaio 1881. — 16. Id. 19 gennaio 1881. — 17. Foglio d'annunzi della provincia di Firenze 18 gennaio 1881. — 18. *Gazzetta Ufficiale del Regno* 20 gennaio 1881. — 19 a 22. Quattro copie di appello incidente Geisser 16 febbraio 1881. — 23 a 25. Tre id. id. Koenigswarter 16 febbraio 1881. — 26. Seconda citazione per appello Bigatti 17-19 febbraio 1881. — 27. Id. 18 febbraio 1881, — 28. Foglio d'annunzi della provincia di Firenze 18 febbraio 1881. — 29. *Gazzetta Ufficiale del Regno* 19 febbraio 1881. — 30 a 31. Tre copie appello Hamsolm 11 febbraio 1881. — 32. Controcitazione Bigatti 6 marzo 1881. — 33. Citazione Bigatti a Bertina N. N 7 marzo 1881. — 34. Seconda citazione Bigatti a Bertina N. N. 16 aprile 1881. — 35. Comparsa conclusionale Bigatti avanti la R. Corte. — 36. Idem Geisser id. — 37. Idem Hamsolm id. — 38. Idem Koenigswarter id. — 39. Id. Balossi id. - 40. Idem Teixeira id. — 41. Idem Inghilesi id. — 42. Idem Papadopoli id. — 43. Idem Ciampi id. — 44. Parere Barazzuoli. — 45. Adesioni al medesimo. — 46. Memoria a difesa Bigatti. — 47. Conclusionale Bigatti stampata con tre allegati. — 48. Altra Memoria a difesa Bigatti. — 49. Repliche Barazzuoli al Parere Rendu. — 50. Note defensionali a difesa Bigatti;

VI. Fascicolo Documenti, contenente: 1 e 2. Due procure a difesa. — 3 a 6. Quattro azioni comuni delle Strade Ferrate Romane. — 7. Stato della Società delle Ferrovie Romane. — 8. *Gazzetta Ufficiale del Regno* 9 febbraio 1880. — 9. Convenzioni col R. Governo 11 ottobre 1866. — 10. Idem id. 30 settembre 1868. — 11. Conclusioni delle Ferrovie contro il R. Governo 3 ottobre 1872. — 12. Relazione consigliare agli azionisti 11 marzo 1873. — 13 a 16. Verbali di adunanze della Società del dì 11 marzo, 30 aprile e 18 settembre 1873 e 10 maggio 1875. — 17. Proclama agli azionisti per l'assemblea 28 giugno 1877. — 18. Relazione del Comitato di Parigi 20 maggio 1877. — 19. Sentenza della R. Corte di Firenze 1° dicembre 1877. — 20. Idem id. 3 luglio 1867. — 21. Idem id. 31 ottobre 1871. — 22. Sentenza appellata del Tribunale di Firenze 28-31 dicembre 1880. — 23. Foglio d'annunzi della provincia di Firenze 1° febbraio 1881. — 24. Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale del Regno* 1° febbraio 1881. — 25. Programma per l'appresso adunanza degli azionisti della Ferrovia Centrale Toscana. — 26. Verbale di detta adunanza 1° maggio 1865. — 27. Verbale di adunanza degli azionisti Ferrovie Romane 20 giugno 1873.

Avv. Antonio Mosca.
Avv. Francesco Morghen.

Ufficio di Firenze — Numero progressivo della matrice 1073.

Ricevo dal signor avv. Francesco Morghen, per interesse di Carlo Bigatti, lire centocinquanta, per ricorrere in Cassazione nelle parti a lui sfavorevoli dalla sentenza della Corte di appello di Firenze 13-23 luglio 1881, proferita fra le varie categorie di azionisti delle Strade Ferrate Romane. — Oggi 1° novembre 1881. — Il ricevitore C. Tappari.

Avv. Francesco Morghen.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

La Corte di cassazione sedente in Firenze, sezione civile delle ferie,

Vista la istanza dei sigg. Carlo Bigatti, Annibale Terruggia, Luigi Cusani e Luigi Vimercati, rappresentati come in atti dall'avv. Francesco Morghen, con la quale chiedono di essere autorizzati a notificare per pubblici proclami agli ignoti portatori delle azioni Ordinarie, Trentennali e Privilegiate Senesi, il ricorso che stanno per interporre avanti questa Suprema Corte contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 13 e 23 luglio 1881 (qui registrato il 25 detto con lire 48), nella causa di cui è menzione nella istanza suddetta — Viste le conclusioni del Pubblico Ministero in data 29 cadente mese favorevoli alla domanda. In conformità delle medesime, e visti gli articoli 525 e 146 del Codice di proc. civile,

La Corte

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del consigliere delegato autorizza gli instanti Carlo Bigatti, Luigi Vimercati, Annibale Terruggia e Luigi Cusani, a notificare per pubblici proclami agli ignoti portatori delle azioni Ordinarie, Trentennali e Privilegiate Senesi, il ricorso che sono per interporre avanti questa Suprema Corte contro la summenzionata sentenza, ed ordina che il ricorso stesso sia notificato alle parti comparse in causa, non che al contumace Giuseppe Lattes, di Livorno, e per sunto inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari e nel Giornale Ufficiale del Regno.

Così fatto e deliberato in Firenze nella camera di consiglio della Corte di cassazione e nella seduta tenuta straordinariamente, e mediante autorizzazione di S. E. il primo presidente, nel dì 31 ottobre 1881 dalla sezione civile feriale, presenti i sigg. Martucci comm. Emanuele, consigliere ff. di presidente, Ferrari conte e cav. Calcedonio, Terzi cav. Carlo, De Pasquali comm. Gaetano, Rosadi cav. Gregorio, Giorgeri uff. Giuseppe e Giordano commendatore Gaetano, consiglieri.

Il consigliere anziano ff. di presidente E. Martucci — E. Gallina cancelliere.

Avv. Francesco Morghen.

L'anno 1881 e questo dì 1° novembre, ad istanza dei signori Carlo Bigatti, Luigi Vimercati, Annibale Terruggia e Luigi Cusani, residenti a Milano, ed elettivamente domiciliati in Firenze, via Ginori, n. 6, presso e nello studio dell'avv. cav. Francesco Morghen, dal quale sono rappresentati unitamente all'avv. comm. Antonio Mosca, come in atti,

Io infrascritto Antonio Casaglia, usciere addetto alla Corte di cassazione di Firenze, ivi domiciliato, ho notificato la suestesa copia di ricorso per cassazione, sottoscritto dall'avv. Francesco Morghen, diretto a questa prefata Suprema Corte, dalla sentenza della R. Corte d'appello di Firenze del dì 13 e 23 luglio 1881, ivi registrato il 25 detto, n. 2433, con lire 48, con successivo elenco di documenti e con copia di due certificati di depositi, ciascuno di lire 150, e del decreto proferito dalla Cassazione suddetta nel dì 31 ottobre 1881, col quale è stata autorizzata la notificazione del ricorso stesso per pubblici proclami, unito al detto ricorso, e in calce della suestesa copia di ricorso trascritti del suo tenore ecc., a tutti gli ignoti portatori di azioni Privilegiate Senesi, Trentennali e Ordinarie o Comuni delle Strade Ferrate Romane, mediante inserzione in un col presente mio atto di notificazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Firenze, a forma del decreto stesso e di legge.

5915 Antonio Casaglia usciere.

(2ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Frosinone.

Il cancelliere del Tribunale suddetto reca a pubblica notizia che all'udienza che terrà il Tribunale stesso il giorno 9 dicembre 1881, ore 11 antim., avrà luogo la vendita degli stabili appresso descritti, eseguiti ad istanza di Pagliani Giovan Battista, domiciliato in Ceprano ed elettivamente in Frosinone presso il suo procuratore sig. avvocato Arduino Carboni, in danno di Ranelli Angelo ed Anna e Staci Gabriele, marito di quest'ultima, domiciliati in Ceprano.

Descrizione degli stabili posti in Ceprano e suo territorio.

1. Terreno seminativo, vitato, in contrada Pantane, mappa sez. 3ª, n. 1073, stimato dal perito giudiziale lire 1513 30.

2. Terreno seminativo, vitato, in contrada Golfo, gravato dell'annuo canone di lire 8 10 a favore del Demanio nazionale, mappa sez. 1ª, n. 590|rata, stimato lire 1263 05.

3. Terreno seminativo, vitato, in contrada Golfo, enfiteutico, corrispondendosi al Demanio il canone di cent. 96, mappa sez. 1ª, num. 585|rata, stimato lire 118 72.

4. Due stanze di casa, poste in Ceprano, segnate in mappa al num. 88 sub. 3 e 89 sub. 3, stimate lire 717 26.

5. Stanza terranea al vico Dante Alighieri, mappa n. 206 sub 3, con ingresso comune ad altri proprietari, stimata lire 395 08.

6. Stanza di casa al vicolo Galilei, mappa numero 169 sub. 1, stimata lire 246 26.

7. Terreno ad uso forno nel vicolo Machiavelli, mappa n. 235 sub. 3, stimato lire 648 81.

Condizioni della vendita.

L'asta sarà aperta sul prezzo di stima assegnato per ciascuno degli additati fondi.

Frosinone, 24 ottobre 1881.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi,
Frosinone, 25 ottobre 1881.

5819 G. Bartoli vicecanc.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Comola Pietro fu Bernardo, di Novara, cessionario dei certificati nominativi, inscritti sul Libro del Debito Pubblico italiano, datati da Torino il 17 maggio 1862, col num. 16800 nero e 412100 rosso il 1°, ed il 2° col n. 1681 nero e 412101 rosso, notifica che nella intestazione del primo certificato occorse l'errore di scrivere Nino Giovanni Francesco *fu Carlo*, a vece di *fu* Giuseppe *Melchiorre*, e nell'intestazione del secondo si commise l'errore di scrivere Nino Gio. Francesco fu Giuseppe Melchiorre, domiciliato in *Druogna*, a vece di *Druogno*, e che intende di operare il tramutamento dei detti certificati.

Domodossola, 6 ottobre 1881.

5433 Caus. Calpini proc.

REGIA PRETURA del 2° mandamento di Roma.

Il signor pretore del suddetto mandamento con decreto del venticinque corrente ottobre nominò il signor notaio Alessandro Poggioli, domiciliato in via dei Sediari, n. 76, piano primo, a curatore dell'eredità giacente di Alessandro Menicanti, deceduto in Roma, via Santa Chiara, n. 28, il quattordici marzo milleottocentosessantaquattro, in surrogazione del precedente curatore, ora defunto, signor avvocato Francesco Carancini.

Roma, 29 ottobre 1881.

5874 Il canc. Vittorio Gatti.

N. 264.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo ieri tenutosi essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimerid. di lunedì 14 novembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Mantova, avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti all'imbancamento dell'argine sinistro di Mincio dall'Arrighella all'Albina presso Salvaterra, in provincia di Mantova, della lunghezza di metri 3447, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 89,340.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 22 maggio 1881, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Mantova.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta nel termine di giorni 90 continui.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 5000, ed al decimo della somma di deliberamento quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 5 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 30 ottobre 1881.

5886 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'INCANTO DEFINITIVO **in seguito ad aumento di vigesimo,** *per l'appalto dell'affittamento, nel quinquennio* 1882-1886, *del lotto V dei mercati municipali, coll'annessa privativa di peso pubblico.*

1. Oggetto dell'appalto è l'incarico di riscuotere, durante il quinquennio, a cominciare dal 1° gennaio 1882, ed a finire al 31 dicembre 1886, i corrispettivi a pagarsi dagli occupanti i banchi, cantine e quadrati formanti il lotto V dei mercati municipali comprendente il mercato di commestibili a levante della piazza Emanuele Filiberto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni, avvertenze e riserve sì speciali che generali tenorizzate nel relativo capitolato, approvato dalla Giunta in seduta 22 scorso settembre, e coll'esercizio della privativa del peso pubblico, nella consistenza, modalità, secondo la tariffa ed alle condizioni di cui nello stesso capitolato; con avvertenza che nella designazione di detto lotto occorse nel capitolato a stampa errore materiale, per cui ai posti o quadrati allo scoperto, 1ª zona, nn. 73 a 84, ed ai due senza numero in capo, invece della cifra 70 deve leggersi 17 50, ed ai quadrati allo scoperto, pure 1ª zona, nn. 85 a 96, invece della cifra 55 devesi leggere 13 75, ed inoltre ai quadrati allo scoperto formanti la 5ª zona, lettera *d*, distinti coi numeri 292 a 297, invece della cifra 75 devesi leggere 7 50.

2. L'appalto è a totale rischio e pericolo del deliberatario, e senza alcun impegno della Città; dimodochè in nessun caso, pensato od impensato, ordinario o straordinario, sotto nessun pretesto, neanche quello di diminuita o mancata assistenza, non potrà mai essere luogo a bonificazione o diminuzione dell'annuo corrispettivo, nè ad indennità qualsiasi. Il fitto o corrispettivo dovrà venir pagato a trimestri anticipati; sotto le penalità, in caso di ritardo oltre cinque giorni, comminate dall'articolo 28 del capitolato anzicitato.

3. L'appaltatore non potrà pretendere compensi, nè riscuotere somme maggiori o diverse dalla tariffa stabilita per il detto mercato, sotto nessun pretesto, nè aumentare i posti od ammettere occupazioni oltre gli spazi segnati; oltre alla restituzione a chi di ragione delle somme indebitamente riscosse, l'appaltatore che contravvenisse a queste disposizioni andrà soggetto all'applicazione di una multa da lire 5 a lire 50 per ogni contravvenzione, con decreto motivato e inappellabile del sindaco.

4. L'appaltatore dovrà esercitare l'appalto personalmente; è vietata ogni cessione o sublocazione. Oltre all'osservanza di tutte e singole le condizioni del succennato capitolato speciale, l'appaltatore dovrà, per sè e per i suoi agenti, osservare ed eseguire le prescrizioni dei regolamenti pubblici, ed uniformarsi a tutti gli ordini ed istruzioni relative ai mercati, che saranno dati dagli agenti municipali d'ordine dell'autorità comunale; l'appaltatore sarà inoltre soggetto a tutte le obbligazioni che la legge impone ai conduttori circa alla buona conservazione della cosa locata ed alle riparazioni locative alla medesima occorrenti.

5. Gli aspiranti all'appalto dovranno, prima delle ore 12 meridiane di sabato 19 novembre corrente, far constare all'ufficio municipale di economia, mediante presentazione di apposita ricevuta, di avere depositato nella Tesoreria civica, per cautela dell'asta, lire 1300 in danaro od in fondi pubblici dello Stato o della città, al portatore ed al valore in corso, e presentare inoltre il certificato negativo di penalità, in data recente, del Tribunale del luogo di nascita. Gli aspiranti dovranno eleggere domicilio in Torino.

Il sindaco, esaminati i suddetti documenti, giudicherà quali fra i depositanti debbansi ammettere a far partito, e ne farà affiggere la nota nell'anticamera mezz'ora prima di quella indetta per l'incanto.

Gli anzidetti depositi verranno restituiti tanto ai non ammessi a far partito, quanto ai non deliberatari, appena seguita l'aggiudicazione; e quello del deliberatario sarà ritenuto sin dopo stipulato l'atto relativo (con contemporanea prestazione di deposito cauzionale definitivo nella misura stabilita all'articolo 27 del capitolato speciale) a cui si addiverrà fra giorni 4 successivi a quello del deliberamento; in difetto, senza pregiudizio dei maggiori danni, il deposito provvisorio si intenderà senz'altro devoluto all'erario municipale.

6. L'asta sarà aperta in una sala al 1° piano del palazzo civico alle ore 2 pomeridiane di lunedì 21 novembre corrente, con assistenza del sindaco e con opera del segretario municipale, ed avrà luogo col metodo dell'estinzione delle candele, in aumento al prezzo annuo di lire diciassettemila trecentotrenta e centesimi venticinque, cui ascese per i seguiti aumenti quello di lire tredicimila fissato a base del primo incanto, osservate le forme stabilite dal regolamento approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, e dal capitolato generale delle opere d'arte, approvato dalla Giunta municipale il 31 marzo 1862, con avvertenza che nessuno sarà ammesso per persona nominanda.

7. Il deliberamento dell'appalto seguirà a favore di quello fra i concorrenti che, ammesso come sopra a fare partito, avrà offerto maggiore aumento al prezzo annuo sovranotato. Nel caso che nessuno si presentasse in questo definitivo incanto a fare ulteriore offerta di aumento, rimarrà deliberatario dell'appalto l'oblatore del preindicato aumento di vigesimo.

8. Il capitolato delle condizioni dell'appalto ed ogni altro documento relativo sono visibili nel civico ufficio 8° (Economia).

9. Le spese d'incanto, di riduzione del deliberamento in contratto definitivo con cauzione, con una copia per la Città, delle testimoniali di stato, ed ogni altra accessoria, sono a carico del deliberatario.

Torino, dal Palazzo municipale, addì 1° novembre 1881.

5920 *Il Segretario*: Avv. PICH.

MUNICIPIO DI MESSINA

Avviso di provvisoria aggiudicazione.

Nell'incanto seguito oggi alle ore 12 meridiane in questa sede municipale, l'appalto per la riscossione della tassa di occupazione dei posti di vendita ai mercati di vettovaglie e di pesci sul teatro marittimo per la durata di anni cinque, e per l'annua complessiva mercede di lire 24,981, venne provvisoriamente aggiudicato al signor Francesco Rinciari, coll'offerto aumento del 5 per cento sull'anzidetta mercede.

Si avverte pertanto il pubblico che, coerentemente all'avviso d'asta del 17 spirante, il termine per presentare le offerte d'aumento non inferiore al ventesimo del suddetto prezzo di provvisoria aggiudicazione scade alle ore 12 meridiane del giorno 5 prossimo venturo novembre.

Chiunque quindi voglia migliorare cotale prezzo deve presentare nell'anzidetto termine la sua offerta presso l'uffizio terzo di questa segreteria comunale nelle ore di servizio, corredata della quietanza comprovante l'eseguito deposito presso la Tesoreria comunale della prescritta cauzione di lire 12,500.

Messina, addì 31 ottobre 1881.

Pel Sindaco assente — *L'Assessore anziano*: C. MARULLO.

5911 *Il Segretario*: GIOV. MELITA.

N. 263.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di lunedì 21 novembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Cremona, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Parma-Brescia-Iseo, compreso fra Casalmaggiore e Piadena, della lunghezza di metri 17959, *in provincia di Cremona, escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri di armamento e dei meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 1,294,110.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il miglior offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 11 giugno 1881, ed articolo addizionale in data 28 ottobre 1881, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Cremona.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi 36 dal giorno in cui si intraprenderà la consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 58,000, ed in lire 115,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dello avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 29 ottobre 1881.

5842 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto a tutti che nel giorno 10 novembre prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, presso la segreteria del municipio di Arce, ed innanzi alla Giunta municipale, si procederà agli atti d'incanto col sistema della candela vergine, per la vendita del taglio del legname esistente nel bosco comunale, detto di Coldragone, atto alla carbonizzazione.

Il bosco è situato in piano, ed ha strada rotabile di accesso, ed è distante dalla stazione ferroviaria di Roccasecca soli chilometri sette.

La stima del legname è ascesa, non compresa la bassafratta, cui non è stato dato valore, a lire 9000, sulla quale somma sarà aperta la gara.

L'Amministrazione non è aliena consentire dilazione a pagamenti a tutto il 1882, purchè opportunamente garantiti.

La vendita s'intende fatta a corpo e non a misura, od a peso, ed il taglio dovrà essere compiuto a tutto il 31 marzo 1882, come lo sgombro a tutto giugno detto anno.

Andando l'asta deserta si terrà un secondo incanto il giorno venti detto mese; come pure restando aggiudicata la vendita in detto primo incanto, il termine pel vigesimo è fissato pel giorno ventuno novembre fino al mezzogiorno, e la nuova gara si terrebbe nel giorno trenta detto mese, alle ore dieci antimeridiane.

Il capitolato delle condizioni speciali è depositato nella segreteria comunale, con facoltà a chiunque di prenderne visione ed estrarne copia.

Arce, 25 ottobre 1881.

Il Sindaco: FEDERICO GROSSI.

5880 *Il Segretario*: GIUSEPPE QUATTRUCCI.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA DELLA FONDERIA DI GENOVA

Avviso d'Asta.

Si notifica che nel giorno 15 novembre 1881, all'ora 1 pom. (tempo medio di Roma), si procederà in Genova, presso la Direzione d'artiglieria della Fonderia, via Lagaccio, n. 15, piano 3°, avanti il direttore di detto Stabilimento, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste:

INDICAZIONE degli oggetti	Unità di misura	Quantità	PREZZI Parziali	Totali	Deposito
Nitrato di soda, grezzo . . .	Chil.	455000	0 48	218,400 »	21,900

Tempo e luogo in cui deve essere mandato a compimento l'appalto — In due rate eguali: la prima non prima del gennaio 1882, e nel termine di giorni 80, e la seconda entro il mese di giugno 1882, in Genova.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suddetto.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito firmato e suggellato, steso su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso un'Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sopra, od in contanti od in rendita del Debito Pubblico al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito viene fatto, e comprovare essere negozianti di tal genere mediante certificato rilasciato da una Camera di commercio del Regno.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di stabilimento dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima della apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere presentati dalle ore 10 alle ore 12 meridiane del giorno 15 novembre 1881.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Genova, li 28 ottobre 1881.

Per la Direzione

5844 *Il Segretario*: DE SALVO LUIGI.

AVVISO

per miglioramento di ventesimo *per l'appalto dei lavori occorrenti alla costruzione di un fabbricato per la Regia Scuola pratica di agricoltura nel comune di Scerni.*

Giusta l'avviso d'asta del dì 6 corrente si è tenuto oggi 29 ottobre 1881 il primo esperimento d'asta per l'appalto a ribasso per la costruzione del sopradetto fabbricato.

L'appalto medesimo venne provvisoriamente aggiudicato al signor Gabriele Tenaglia di Domenico col ribasso di centesimi sessanta per ogni cento lire di lavoro.

Si avverte ora il pubblico che, coerentemente all'avviso d'asta del sei corrente, il termine per presentare le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo scade alle ore 3 pomeridiane del giorno quindici entrante mese di novembre.

Chiunque intende fare il detto ribasso è invitato a presentare la sua offerta accompagnata dal relativo deposito nella segreteria comunale, ove potrà prendere visione del progetto d'arte e di tutte le altre condizioni relative all'appalto in parola.

Restano ferme le condizioni tutte espresse nel precedente avviso d'asta del giorno 6 corrente.

Scerni, li 29 ottobre 1881.

Visto — *Il Sindaco*: EUGENIO COLONNA.

5890 *Il Segretario*: GIACOMO RUSSO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Salerno (16ª)

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che nel giorno 18 novembre 1881, all'ora una pomeridiana (tempo medio di Roma), nell'ufficio della Direzione suddetta, posto in via Indipendenza, n. 1, piano secondo, avrà luogo, avanti il signor direttore, un pubblico incanto, a partiti segreti, per lo appalto della

Macinazione del grano occorrente al Panificio militare di Salerno, per un triennio.

L'appalto avrà principio il 1° gennaio 1882, e durerà a tutto l'anno 1884.

Il prezzo di base d'incanto è di lira una per ogni quintale di grano macinato.

La cauzione è fissata a lire millecinquecento in numerario, o in consolidato italiano apprezzabile pel solo valore corrente di Borsa.

Gli offerenti per essere ammessi al concorso dovranno comprovare alla Direzione di Commissariato militare suddetta, non più tardi del giorno 18 suddetto mese di novembre 1881, che trovansi in possesso del libero esercizio fino a tutto il 1884 almeno di un molino, ove, e non in altri, si eseguirebbe la macinazione appaltata, e che, oltre alle condizioni descritte nell'articolo 1° di detto capitolato, riunisca ancora le seguenti:

a) Che può macinare normalmente entro il limite di cinquanta quintali al giorno, e straordinariamente anche cento quintali pure al giorno; che a tale effetto il molino possiede due macine che resteranno riservate all'esercizio dell'appalto;

b) Che nel fabbricato dell'opificio esistono e si lasciano a disposizione dell'Amministrazione militare magazzini per deposito di grano e farina capaci di quintali cinquecento almeno ciascuno, nonchè una stanza per uffizio di un impiegato delle sussistenze, ed uno spazio per collocarvi il letto di un operaio.

La Direzione di Commissariato militare, dopo avute le prove da quelli che intenderanno concorrere all'asta, come fu detto di sopra, si riserva di constatarne la verità mediante visita di apposita Commissione, di cui farà parte un ufficiale del Genio militare, e quello per cui il risultato della cennata Commissione sarà in opposizione alle prove prodotte verrà escluso dal concorrere all'asta, a meno che esso non si obblighi in modo legale a soddisfarvi entro breve tempo.

Gli accorrenti per essere ammessi a licitare dovranno presentare la quietanza dello eseguito deposito di detta somma nella Cassa della Tesoreria provinciale di Salerno: quella del deliberatario verrà ritenuta per essere convertita in deposito definitivo, svincolabile dopo finita e liquidata la impresa, e le altre verranno restituite dopo presane copia.

Le norme generali per l'esercizio dell'appalto sono espresse nel capitolato, che è visibile tutti i giorni presso la suddetta Direzione, e che formerà poi parte integrale del contratto; quale capitolato resta modificato in quanto riguarda la distanza del molino, la quale anzichè poter essere fino a 10 chilometri deve limitarsi invece al perimetro della cinta daziaria.

Nel prezzo della macinazione è compreso il corrispettivo del numero delle macine, del servizio e dell'occupazione dei magazzini.

La mondiglia che si constaterà risultare dalla crivellatura del grano rimarrà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione militare, e l'impresario sarà discaricato di altrettanta quantità di grano ricevuto senza aver diritto ad alcun premio per la crivellatura, che s'intende doversi eseguire dall'impresario quando occorra per ridurre il grano ad un sufficiente grado di pulitura.

L'appaltatore sarà obbligato, se richiesto, ad eseguire il trasporto dei grani dal luogo ove si troveranno fino al molino, e le farine dal molino al Panificio militare, col corrispettivo, esente dagli effetti del ribasso d'asta, di centesimi cinque per ogni quintale di grano o di farina. Sarà anche obbligato, pure se richiesto, ad eseguire il trasporto delle farine ai piani superiori del Panificio militare con altro corrispettivo pure invariabile di centesimi cinque per ogni quintale.

Il consumo di macina che si abbuona all'appaltatore è tollerato fino alla proporzione dell'uno e mezzo per cento. Però se si dovessero macinare grani che, come è previsto dall'art. 13 del capitolato, si permettesse che fossero bagnati, dovrà l'impresa dare all'Amministrazione militare il beneficio sul peso delle farine consegnate del mezzo per cento almeno.

Le offerte dovranno essere scritte su carta bollata di lira una, o non già su carta comune con marca da bollo.

Le offerte condizionate, e quelle che non fossero accompagnate dalla quietanza del deposito fatto nella suddetta Tesoreria provinciale di Salerno, non saranno accettate.

La quietanza di deposito non deve essere acchiusa nel piego contenente la offerta, ma deve presentarsi separatamente.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che sul prezzo di base d'incanto avrà offerto il migliore ribasso, purchè maggiore o pari almeno al ribasso minimo stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che si troverà deposta sul tavolo e che verrà aperta dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo, è fissato a giorni 8, decorribili dalle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

Le spese relative all'incanto ed al contratto, compresi i diritti di registro, bollo e quelli di segreteria, sono a carico del deliberatario. Sarà pure a carico suo la spesa degli esemplari dei capitoli d'onere che si saranno impiegati nella stipulazione del contratto, e di quelli che esso appaltatore richiedesse.

Salerno, li 2 novembre 1881.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: A. FERRARI.

5905

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Bari (17ª)

Avviso d'Asta di secondo incanto.

Stante l'avvenuta diserzione dell'incanto d'oggi, si notifica che nel giorno 10 novembre p. v., all'ora una pomeridiana (tempo medio di Roma), si procederà presso la Direzione anzidetta, posta in via Putignani, al n. 141, primo piano, palazzo Amoruso, avanti il direttore di Commissariato, a pubblico secondo incanto, a partiti segreti, per l'appalto della

Macinazione del grano

occorrente per l'ordinario servizio del Panificio militare di Bari.

L'appalto stesso avrà principio col 1° gennaio 1882 e terminerà con tutto il 31 dicembre 1884.

Le condizioni d'appalto sono quelle specificate dai relativi capitoli d'onere (edizione 1877), visibili presso questa Direzione e presso le altre Direzioni e Sezioni di Commissariato del Regno.

I concorrenti dovranno comprovare a questa Direzione prima dell'incanto, e non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno 9 del venturo mese, di avere il libero esercizio del molino che propongono, almeno per la durata dell'impresa, e dimostrare che lo stesso presenti i seguenti requisiti:

a) Che non sia distante più di dieci chilometri dal Panificio militare sovra detto;

b) Che abbia abbondanza e continuità d'acqua in ogni stagione, o altra forza motrice permanente;

c) Che possa macinare esclusivamente per l'Amministrazione militare non meno di quintali trenta di grano al giorno, ed occorrendo anche quintali cinquanta; nessun compenso però è dovuto all'impresario per qualsiasi differenza in più od in meno;

d) Che abbia quindi due macine a continua disposizione dell'Amministrazione militare;

e) Che abbia pure ad esclusiva disposizione della medesima locali annessi, capaci di contenere non meno di trecento quintali di grano, ed offra inoltre la maggiore facilità per stabilirvi la opportuna sorveglianza sovra tutte le operazioni.

Gli accorrenti all'asta faranno le loro offerte mediante schede segrete, firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito avrà esibito sul prezzo d'asta di lire 1 40 per ogni quintale di grano macinato un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata dal Ministero della Guerra, e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dalla autorità che presiede all'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni quindici decorribili dalle ore 2 pom. del giorno del provvisorio deliberamento (tempo medio di Roma).

Oltre al prezzo della macinazione spetteranno all'impresario centesimi 20 per ogni quintale di grano macinato, in corrispettivo dell'obbligo che avrà di prendere il grano da macinare nei locali terreni del Panificio, e consegnarvi le farine nel modo stesso, dichiarandosi che tale retribuzione non va soggetta ad alcun ribasso d'asta.

L'abbuono per consumo di macinazione non potrà essere maggiore dell'uno e mezzo per cento.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la Tesoreria provinciale di Bari il deposito della somma di lire quattromila stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute non dovranno essere inchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta col bollo ordinario da lira una o che contengano riserve e condizioni.

In questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche venisse presentata una sola offerta, purchè accettabile.

Le spese tutte relative agli incanti ed al contratto, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, d'inserzione, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'onere che si saranno impiegati nella stipulazione del contratto, e di quelli che esso appaltatore richiedesse.

Bari, 27 ottobre 1881.

Per la detta Direzione
Il Capitano Commissario: T. MILLO.

5855

COMUNE DI FARA NOVARESE

Avviso d'Asta.

Alle ore 9 antimeridiane di martedì 15 novembre p. v., e successivi, nella Chiesa di Santa Marta in questo comune di Fara Novarese, davanti al Regio delegato straordinario per l'amministrazione dello stesso comune, si addiverrà all'asta pubblica a partiti orali, col metodo dell'accensione di candelette, per la Vendita del terreno piano e montuoso, boscato, incolto e brughierato, proprio di detto comune e situato fra i territori di Sizzano, Briona e Barengo, e confinante per altra parte con terreni appartenenti a privati e corpi morali di Fara Novarese, quale terreno posto in vendita ha la complessiva superficie di metri quadrati 1754302, e sarà venduto in num. 422 lotti pel prezzo presunto e soggetto ad aumento di lire 215,429 40, come da relazione di perizia, piano parcellario e relativi allegati, compilati dal geometra Giuseppe Ronchi in data sedici ottobre corrente.

Sono ammessi all'asta tutti indistintamente i comunisti di Fara Novarese, i quali potranno fare acquisto di un solo lotto per ciascuno al prezzo fissato dalla perizia, semprechè siano non meno di due gli offerenti, e le offerte stesse di aumento siano fatte in somma non minore di lire cinque.

Per essere ammessi a far partito all'asta gli aspiranti all'acquisto di ciascun lotto dovranno presentare la ricevuta dell'esattore constatante il fatto deposito di 3/20 del prezzo di stima del lotto stesso che intendono acquistare, ed i deliberatari dovranno inoltre depositare, a mani del segretario del comune, due vigesimi dello stesso prezzo per le spese di rilievo, perizia, delimitazione dei lotti, registro, spese contrattuali ed altre accessorie, niuna esclusa od eccettuata.

Il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato all'atto della stipulazione del contratto, con facoltà al compratore di pagarlo in venti rate annuali, corrispondendo al comune l'interesse del 5 0/0 sulla residua somma non pagata ed anticipando l'importo di 3 annualità, sotto deduzione dei 3 vigesimi depositati.

Saranno visibili nella sala comunale, in tutti i giorni sino a quello dell'asta, tutti i documenti di progetto, il piano parcellario, gli elenchi dei lotti distinti per classi, coll'indicazione della loro superficie, località e prezzo, non che di quelli che rimangono soggetti al vincolo forestale, e potranno gli interessati prenderne cognizione nelle ore d'ufficio.

Il termine dei fatali per l'aumento non minore del vigesimo al prezzo di aggiudicazione è fissato a giorni cinque, i quali scadranno al mezzodì del quinto giorno successivo a quello in cui verrà pubblicato l'avviso di seguito deliberamento.

Si osserveranno nell'asta, e pur dovranno essere osservate dagli aspiranti alla medesima e dai deliberatari dei singoli lotti, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla materia, non che i capitoli appositi in data del 12 volgente mese di ottobre.

Fara Novarese, addì 25 ottobre 1881.

5877 *Il Regio delegato straordinario*: C. POGGIANI.

PROVINCIA DI COSENZA — CITTÀ DI ROSSANO

AVVISO D'ASTA per ultimo e definitivo incanto a termini abbreviati, in seguito a diminuzione di vigesima.

In seguito a diminuzione del vigesimo fatta in tempo utile sul prezzo di lire 61,580, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 24 ottobre corrente, per l'appalto dei lavori di restauro ed ampliamento dell'ex-convento di Sant'Antonio, per trasformarlo a Ginnasio-Convitto, si procederà alle ore 12 meridiane di mercoledì 9 novembre p. v., col metodo dei partiti segreti, al definitivo deliberamento del surriferito appalto.

La cauzione provvisoria è di lire 1200, e quella definitiva di lire 6000, che può anche essere in beni stabili di doppio valore.

Rimangono ferme le condizioni degli avvisi d'asta del 1° e 24 corrente inseriti sulla *Gazzetta Ufficiale* numeri 230 e 252 del giorno 3 e 28 ottobre cadente.

Rossano, 31 ottobre 1881.

Il Sindaco: TOSCANO.

5918 *Il Segretario capo*: P. TONAZZI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Resoconto delle Operazioni settimanali dal 23 al 29 ottobre 1881. 5878

	VERSAMENTI		RITIRI	
	N.	SOMMA	N.	SOMMA
Cassa Centrale { Risparmi	217	65,935 75	341	111,738 66
Cassa Centrale { Depositi	27	72,806 67	34	22,614 64
	244	138,742 42	375	134,353 30
Casse affiliate - Risparmi e Depositi	231	28,525 75	36	12,413 57
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze		673 48		»

REGIA PREFETTURA

della provincia del Secondo Abruzzo Ulteriore

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei trasporti postali tra Solmona e la stazione ferroviaria Caianello per la via di Alfedena a Rovindola.

Essendo andata deserta l'asta tenuta il giorno 27 andante mese di ottobre si rende di pubblica ragione che nel giorno di martedì 15 del prossimo mese di novembre, alle ore 10 ant., si procederà ad un secondo esperimento in quest'ufficio di Prefettura, avanti il sig. prefetto, o chi per esso, col metodo della candela vergine, al ribasso di un tanto per cento sulla base d'asta di lire 36,000 annue, all'appalto dei trasporti sopra menzionati, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti debbono presentare:

a) Un certificato di moralità e di notoria solvibilità rilasciato dall'autorità municipale del luogo del domicilio del concorrente di data recente e debitamente legalizzato dal prefetto o sottoprefetto;

b) Un certificato d'idoneità a questo genere di servizio rilasciato da una Direzione provinciale delle poste di data anco recente;

c) Una quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale per l'eseguito preventivo deposito a guarentigia dell'asta corrispondente al decimo del prezzo d'accollo.

All'atto della stipulazione del contratto dovrà il concorrente a cui viene aggiudicato l'appalto vincolare nei modi prescritti tante cartelle del Debito Pubblico per la rendita corrispondente a valore di Borsa al capitale di lire 9000, ovvero dovrà versare nella Cassa dei Depositi e Prestiti il capitale stesso in denaro.

Il contratto avrà principio col 1° gennaio 1882 e durerà tutto l'anno 1887.

L'accollatario resta vincolato alla cartella d'oneri che trovasi visibile presso la prima divisione di questa Prefettura durante l'orario d'ufficio, e che farà parte integrante del contratto; e qualora il predetto accollatario nel tempo determinato non si presenterà a prestare la cauzione definitiva e a stipulare il contratto perderà la cauzione provvisoria, e l'Amministrazione sarà nella facoltà di procedere ad un nuovo incanto a di lui danno.

Il contratto d'appalto non sarà esecutivo che dopo l'approvazione superiore.

Il termine utile per presentare le offerte di ribasso in grado di ventesimo resta fissato a 15 giorni successivi alla data di seguito deliberamento.

Le spese d'asta, di contratto e di copie, saranno a carico dell'appaltatore.

Aquila, 28 ottobre 1881.

5845 *Il Segretario incaricato*: R. CAVAROCCHI.

Consiglio Notarile Distrettuale

DI PESARO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto di conservatore e tesoriere di quest'Archivio notarile distrettuale, con l'annuo stipendio di lire 1200, e con cauzione rappresentante una rendita di lire 100; quindi si invitano gli aspiranti a presentare entro un mese a questo Consiglio le loro domande.

Il presidente

5852 NAPOLEONE dot. RIPARI.

AVVISO.

Ad istanza del sig. Pasquale Sigillo, possidente, domiciliato in Napoli, difeso dal sig. avvocato Raffaele Fioretti, con elezione di domicilio in Roma, via de'Sediari, n. 89, presso l'avvocato Vincenzo Lomonaco,

Io sottoscritto usciere presso la Cassazione di Roma, a senso dell'art. 141 Codice procedura civile, notifico una copia di ricorso per la Corte di cassazione di Roma onde ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'appello degli Abruzzi del 10 maggio 1881 a monsignor Saverio Scorpione, citandolo in pari tempo a comparire avanti la Corte di cassazione di Roma nei modi e termini di legge.

Roma, 2 novembre 1881.

5916 GIUSEPPE ALESSI.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1a *pubblicazione*)

Sull'istanza dei signori Chaumontel Domenico e Domenica, fratello e sorella, fu Giovanni Claudio, questa moglie autorizzata di Antonio Macchi, residenti in Moncalieri, il Tribunale civile di Torino, con sentenza 1° settembre 1881, dichiarò l'assenza di Giuseppe Chaumontel fu Giovanni Claudio, fratello e cognato degli instanti.

Torino, 26 ottobre 1881.

5819 AVV. L. PRATO proc. coll.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto d'Oristano,

Essendo andato deserto il primo invito, fatto sotto il 23 marzo 1881, per la carica di tesoriere e conservatore di questo distretto,

Visto l'art. 91 del regolamento 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2a), sull'ordinamento del Notariato,

Invita

I signori notai esercenti, e coloro che siano forniti dei requisiti necessari alla nomina di notaro, i quali aspirino ad occupare il posto di tesoriere e conservatore dell'Archivio di questo distretto, a presentare in carta da una lira a questo Consiglio le loro domande corredate da titoli e documenti, nel termine di giorni trenta, decorrendi da quello dell'inserzione del presente nel Foglio Ufficiale.

Per norma degli aspiranti si fa conoscere che lo stipendio stabilito nella pianta organica si è di lire 1400; che devesi prestare una cauzione che renda un'annualità di lire cento; che alle domande che si presenteranno dopo il termine surriferito non si avrà alcun riguardo.

Oristano, addì 21 ottobre 1881.

5837 Il presidente MAUCA.

AVVISO.

(2a *pubblicazione*)

Per gli effetti indicati nell'art. 38 della legge notarile si fa noto che con dimanda del sei settembre 1881 si è chiesto al Tribunale civile di Salerno lo svincolo della cauzione di lire 195 di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano cinque per cento, che il defunto Giannone Matteo si costituì pel suo ufficio di notaio e certificatore in Salerno.

5712 DOMENICO MARONE proc.

CAMMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.